

CAPITOLATO D'ONERI

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ID 2960

Classificazione Consip: AMBITO PUBBLICO

CAPITOLATO D'ONERI	3
PREMESSE.....	3
1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (SISTEMA)	5
1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA	8
2.2 CHIARIMENTI	9
2.3 COMUNICAZIONI	9
3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
3.1 VERIFICHE ISPETTIVE	13
3.2 DURATA.....	13
3.3 REVISIONE PREZZI E ANTICIPAZIONE	14
3.4 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE...	15
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	17
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	19
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	20
6.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	23
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	24
6.4 REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI.....	26
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	26
6.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ' DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ' DI INGEGNERIA	28
6 BIS. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	28
7. AVVALIMENTO	29
8. SUBAPPALTO.....	30
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	31
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	31
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	32
11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	33
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI	35
13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	37
13.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	38
13.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	38
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	41
13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	41
14. OFFERTA TECNICA	43

15. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA	46
15 BIS. COMPROVA DEI CRITERI TECNICI TABELLARI.....	47
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	48
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	48
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	56
16.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI	57
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE	58
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	58
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	59
20. VERIFICA TECNICA.....	61
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	61
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	62
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO	63
23.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA	65
23.2 GARANZIA DEFINITIVA	67
23.3 POLIZZA ASSICURATIVA	69
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	70
25. ORDINI DI ACQUISTO	71
26. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	71
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	71
28. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	72

CAPITOLATO D'ONERI
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

PREMESSE

Con determina a contrarre del 25/08/2026, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha deliberato di bandire ai sensi dell'art 59, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, così come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 (di seguito, "Codice"), una gara per l'affidamento di un Accordo Quadro suddiviso in 6 Lotti avente ad oggetto i servizi di verifica della progettazione per le Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente (di seguito, per brevità "Amministrazioni").

I servizi oggetto della presente procedura potranno riguardare progetti redatti mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, nei casi previsti all'art. 43 del D.lgs. 36/2023; sotto il profilo terminologico, è opportuno chiarire che, nel presente documento, potrà essere utilizzato anche il termine Building Information Modelling (BIM) per intendere la Gestione Informativa Digitale (GID) e i Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice.

La presente procedura è finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto con più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 4, lett. a) del Codice e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009.

L'affidamento degli Ordini di Acquisto da parte delle Amministrazioni avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, senza riaprire il confronto competitivo.

La determinazione dell'operatore economico parte dell'Accordo Quadro chiamato a eseguire la prestazione avverrà alla luce delle condizioni oggettive indicate nel successivo paragrafo "Ordini di acquisto".

La presente procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale PAD (di seguito, anche Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La durata del procedimento è pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del Bando nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (nel seguito BDNCP).

Il luogo di svolgimento dei servizi è:

Lotto 1 CIG BCC6D67571 codice NUTS IT

Lotto 2 CIG BCC6D68644 codice NUTS IT

Lotto 3 CIG BCC6D69717 codice NUTS IT

Lotto 4 CIG BCC6D6A7EA codice NUTS IT

Lotto 5 CIG BCC6D6B8BD codice NUTS IT

Lotto 6 CIG BCC6D6C990 codice NUTS IT

Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11.2012.

Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, il Fornitore che esegue l'Ordine di Acquisto di cui al paragrafo 25, è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari allo 0,50% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La presente iniziativa è rivolta anche alle Amministrazioni che per eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto potrebbero fare ricorso a finanziamenti comunitari e/o nazionali. Le singole Stazioni Appaltanti specificheranno se l'Ordine di Acquisto è afferente agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dagli specifici fondi. Qualora l'appalto sia finanziato, in tutto o in parte, con fondi comunitari e/o nazionali, la singola Amministrazione, in sede di emissione del relativo Ordine di Acquisto, provvede a verificare che la documentazione prodotta dall'operatore economico in fase di partecipazione alla procedura risulti conforme e sufficiente rispetto alle specifiche disposizioni normative applicabili. Ove tale verifica evidenzia la necessità di integrazioni – conseguenti alla normativa sopravvenuta - l'Amministrazione potrà richiedere all'operatore economico la produzione della documentazione integrativa ritenuta necessaria, che l'operatore economico si impegna sin d'ora a trasmettere tempestivamente.

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Simona Petetta ferma restando l'applicazione dell'art. 15, comma 2 del Codice.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è l'Ing. Massimo Vitulano.

Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla nomina del Responsabile Unico del Progetto e del direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 114 del Codice, relativamente al singolo affidamento dell'Ordine di Acquisto.

Nell'ambito della presente procedura di gara, è possibile l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (IA) - indicati sul sito della Consip nella sezione "Società trasparente", sottosezione "Bandi di gara e Contratti - Programmazione e Progettazione - Progettazione" - a supporto delle attività di competenza della Stazione Appaltante, dei suoi organi ed uffici, indicate nella documentazione di gara e nel Codice. L'utilizzo di tali sistemi di IA avviene in funzione meramente ausiliaria e strumentale allo svolgimento delle suddette attività, nel rispetto:

- dei principi di cui agli artt. 19 e 30 del d.lgs. n. 36/2023, al Regolamento UE 2024/1689 e alla legge n. 132/2025;
- delle norme in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.);
- degli obblighi di riservatezza, sicurezza informatica e dei dati trattati, tracciabilità delle operazioni, mediante adeguati strumenti tecnici ed organizzativi.

Resta inteso che tali sistemi non sostituiscono in alcun modo il potere decisionale riservato alla Stazione Appaltante, ai suddetti organi ed uffici, che mantengono piena autonomia nello svolgimento dell'attività di propria competenza, assumendo la responsabilità dei compiti agli stessi demandati e disciplinati nel Codice e

nel Capitolato d'Oneri e delle conseguenti determinazioni, nel rispetto di quanto previsto in particolare dall'art. 14, legge n. 132/2025.

1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (SISTEMA)

1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione (di seguito, anche Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Capitolato d'Oneri e a quanto previsto nel documento denominato "Regole".

In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sul Sistema e sul sito internet della Stazione Appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga o la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la Stazione Appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione, la riapertura o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione Appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle "Regole" che costituiscono parte integrante del presente Capitolato d'Oneri, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito Acquistinrete.it>Chi siamo>Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Capitolato d'Oneri, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato d'Oneri, il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Capitolato d'Oneri e nelle "Regole".

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di

autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari a 2, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema. L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

- 1) mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
- 2) In caso di operatore economico extra-UE, attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari a 2, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- 3) Nello specifico tale operatore (e l'operatore europeo proveniente da Paesi non inclusi nel sistema eIDAS e i cittadini italiani residenti all'estero che non possono autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS) possono richiedere le credenziali di accesso compilando l'apposito form di registrazione; successivamente, essi riceveranno una e-mail con un link per accedere a una video-intervista secondo le modalità che saranno ivi indicate, all'esito della quale saranno fornite le credenziali.
- 4) Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Capitolato d'Oneri e relativi allegati:
 - a) Allegato n. 1 - Domanda di partecipazione;
 - b) Allegato n. 2 - Dichiarazione di avvalimento;
 - c) Allegato n. 3 - Foglio di calcolo Garanzia Definitiva;
 - d) Allegato n. 4 - Relazione Tecnica;
 - e) Allegato n. 5 - Altre Dichiarazioni;
 - f) Allegato n. 6 - Facsimile dichiarazione familiari conviventi;
 - g) Allegato n. 7 - Facsimile dichiarazione DPCM n. 187/1991;
 - h) Allegato n. 8 - Facsimile di garanzie per la stipula dell'Accordo Quadro;
 - i) Allegato n. 9 - Condizioni di Assicurazione;
 - j) Allegato n. 10 - Dichiarazione ed Elenco nominativi Titolari Effettivi; in alternativa, Allegato n. 10 bis - "Facsimile dichiarazione per conto di terzi: Dati Titolare Effettivo e conflitto di interessi", con Parte A - "Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo" e Parte B - "Facsimile Dichiarazione assenza conflitto di interessi del/i titolare/i effettivo/i";
 - k) Allegato n. 11 - Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4;

- l) Allegato n. 12 - Rettifica dell'offerta;
- m) Allegato n. 13 - Scheda del servizio – Documento a comprova.
- 3) “Request.xml” del Documento di gara unico europeo (DGUE);
- 4) Capitolato Tecnico, che include la relazione descrittiva e relative Appendici;
- 5) Schema di Accordo Quadro e relativi allegati:
 - a) Allegato n. 1 allo schema di Accordo Quadro, “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore”;
- 6) Regole Sistema di e-Procurement pubblicate sul sito Acquistinrete.it>Chi siamo>Come funziona al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html;
- 7) Patto di integrità.

Ai documenti di gara sopraelencati dovranno essere allegate le copie dei documenti di identità solo laddove espressamente richieste.

Dovranno essere forniti solo i dati personali richiesti e solo ove espressamente indicato nella documentazione di gara.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sui siti indicati nel Bando di gara.

La “Request.xml” del Documento di gara unico europeo di cui al punto 3) rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “Response.xml” del Documento di gara unico europeo.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema e sui siti indicati nel Bando di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente il Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il

mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, e di consorzi stabili professionali, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto del presente Accordo Quadro sono i servizi di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. In particolare, tali servizi avranno ad oggetto le verifiche sui progetti di fattibilità tecnico economica (PFTE) e/o sui progetti esecutivi (PE) relativi a interventi edilizi come disciplinati dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ivi inclusi gli interventi su immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e dovranno riferirsi a opere riconducibili alle destinazioni funzionali indicate nella successiva tabella n. 1.

Il presente appalto è suddiviso in n. **6 (sei) lotti merceologici**, di cui:

- **n. 5 lotti (dal lotto n. 1 al lotto n. 5)** per la verifica di progetti relativi a interventi il cui valore dei lavori è compreso fra la soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice e i 20 milioni di euro;
- **n. 1 lotto (lotto n. 6)** per la verifica di progetti relativi a interventi il cui valore dei lavori è: *i)* pari o superiore ai 20 milioni di euro e inferiore ai 30 milioni di euro; *ii)* per gli appalti integrati, compreso fra la soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice e i 30 milioni di euro.

Non è prevista la suddivisione in lotti territoriali, in quanto non apporterebbe benefici in termini di efficacia o qualità dell'esecuzione dei servizi essendo le prestazioni oggetto di affidamento, per loro natura, eseguibili integralmente da remoto mediante strumenti e canali digitali.

L'importo a base di gara è pari a **51.000.000 €** oltre IVA, oneri assistenziali e previdenziali che saranno quantificati dalle singole PPAA in sede di Ordine di Acquisto.

L'affidamento è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 1 – Lotti

Importo lavori relativi alla progettazione oggetto del servizio di verifica	N° Lotto	Oggetto del Lotto "Destinazione funzionale"	CIG	Importo (oltre IVA, oneri assistenziali e previdenziali)
• Compreso fra la soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice e 20 milioni di euro	1	• Sanità, Istruzione, Ricerca - <i>bassa complessità</i>	BCC6D67571	7.400.000 €
	2	• Sanità, Istruzione, Ricerca - <i>alta complessità</i>	BCC6D68644	9.000.000 €
	3	• Sedi Amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine • Residenza	BCC6D69717	9.000.000 €
	4	• Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	BCC6D6A7EA	7.600.000 €
	5	• Edifici di interesse storico artistico	BCC6D6B8BD	7.000.000 €

Importo lavori relativi alla progettazione oggetto del servizio di verifica	N° Lotto	Oggetto del Lotto "Destinazione funzionale"	CIG	Importo (oltre IVA, oneri assistenziali e previdenziali)
• ≥ 20 milioni di euro e < 30 milioni di euro • per appalti integrati, compreso fra la soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice e 30 milioni di euro	6	• Sanità, Istruzione, Ricerca • Sedi Amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine • Residenza • Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	BCC6D6C990	11.000.000 €

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri di natura quantitativa e qualitativa: è prevista una suddivisione in lotti merceologici, definita, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base delle fasce di importo delle opere oggetto di verifica e della loro destinazione funzionale, al fine di valorizzare le competenze specifiche dei concorrenti nei diversi ambiti. Il dimensionamento di ciascun lotto è determinato in base al presunto fabbisogno delle Amministrazioni. Tale suddivisione tiene inoltre conto della capacità organizzativa e produttiva dei fornitori, al fine di favorire la partecipazione anche agli operatori economici di dimensioni ridotte.

Per tutti i lotti sono stati definiti un numero di aggiudicatari e quote di aggiudicazione asimmetriche. Inoltre, per garantire agli aggiudicatari la gestione efficiente degli Ordini di Acquisto, è stata prevista la suddivisione delle quote in tranche con scadenza temporale, entro la quale l'aggiudicatario potrà erodere la quota aggiudicata.

Al fine di incentivare comportamenti virtuosi e orientati al risultato, nel rispetto di tempi e qualità delle prestazioni, tali quote di aggiudicazione sono state ulteriormente suddivise in una componente fissa e una variabile (c.d. «quota sospesa»).

L'attivazione della quota sospesa è subordinata al raggiungimento di specifici livelli di performance contrattuali da parte degli aggiudicatari, misurati secondo determinati KPI e soglie riportati al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico. Tale quota verrà assegnata nella seconda tranche di competenza di ciascuno degli aggiudicatari di ogni lotto, in funzione delle performance rilevate a conclusione della prima tranche di competenza. Per ciascuno dei lotti, nel caso di performance negativa da parte di uno degli aggiudicatari, la relativa quota sospesa viene trasferita all'altro aggiudicatario nel caso in cui quest'ultimo abbia registrato una performance positiva.

Pertanto, le Quote minime e le Quote massime di ciascun aggiudicatario, per lotto, saranno le seguenti:

- nel caso di due aggiudicatari:
 - 1° Aggiudicatario: min 50% / max 65%
 - 2° Aggiudicatario: min 35% / max 50%
- nel caso di un aggiudicatario:
 - min 85% / max 100%

Per un maggior dettaglio dei meccanismi sopra illustrati si rimanda al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.

Tabella n. 2 – Ripartizione dell'importo di ciascun lotto in quote di aggiudicazione

N° Lotto	Importo (€)	Nel caso di 2 aggiudicatari								Nel caso di 1 aggiudicatario			
		Quota 1° aggiudicatario (% - Importo €)				Quota 2° aggiudicatario (% - Importo €)				Quota aggiudicatario (% - Importo €)			
		Minimo		Massimo		Minimo		Massimo		Minimo		Massimo	
		%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€
1	7.400.000	50%	3.700.000	65%	4.810.000	35%	2.590.000	50%	3.700.000	85%	6.290.000	100%	7.400.000
2	9.000.000	50%	4.500.000	65%	5.850.000	35%	3.150.000	50%	4.500.000	85%	7.650.000	100%	9.000.000
3	9.000.000	50%	4.500.000	65%	5.850.000	35%	3.150.000	50%	4.500.000	85%	7.650.000	100%	9.000.000
4	7.600.000	50%	3.800.000	65%	4.940.000	35%	2.660.000	50%	3.800.000	85%	6.460.000	100%	7.600.000
5	7.000.000	50%	3.500.000	65%	4.550.000	35%	2.450.000	50%	3.500.000	85%	5.950.000	100%	7.000.000
6	11.000.000	50%	5.500.000	65%	7.150.000	35%	3.850.000	50%	5.500.000	85%	9.350.000	100%	11.000.000

Tabella n. 3 - Ripartizione della quota di aggiudicazione in tranche (in caso di 2 aggiudicatari)

Fornitore	Ordine Tranche	Durata massima della tranche (mesi)	Quota massima della tranche (%)
1° Aggiudicatario	1	10	40% del massimale del lotto
2° Aggiudicatario	2	7	30% del massimale del lotto
1° Aggiudicatario	3	5	20% del massimale del lotto (di cui 10% quota sospesa)
2° Aggiudicatario	4	2	10% del massimale del lotto (di cui 5% quota sospesa)

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

n.	Descrizione servizi	CPV	Importo
1	Servizio di verifica della progettazione	71248000-8 <i>Supervisione di progetti e documentazione</i>	51.000.000 €
	Importo totale a base d'asta		51.000.000 €

L'importo di ciascun lotto è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al Codice “*Determinazione dei parametri per la progettazione*” che richiama integralmente il DM 17.06.2016, in relazione al presunto fabbisogno delle Amministrazioni.

L'importo dei singoli servizi professionali affidati sulla base dell'Accordo Quadro verrà calcolato all'atto dell'emissione dei singoli Ordini di Acquisto (rif. par. 25 del presente Capitolato d'Oneri) sulla base di quanto previsto dall'Allegato I.13 del Codice e con le modalità indicate al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, applicando il ribasso offerto dall'operatore economico in fase di gara (rif. par. 15 del presente Capitolato d'Oneri).

In considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008. I costi della sicurezza da interferenza relativi al servizio da affidare sono pari a 0,00 € (euro zero/00). I costi della manodopera sono pari ad € 0,00 (euro zero/00).

Si precisa che il valore dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che ricorreranno agli Ordini di Acquisto nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro.

Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro.

3.1 VERIFICHE ISPETTIVE

La Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 apposite verifiche ispettive relativamente al rispetto dei livelli di servizio prestati dal Fornitore come meglio descritti nello Schema di Accordo Quadro.

I costi per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore.

I costi stimati per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono riportati nella seguente tabella e sono rapportati alla quota minima prevista per ogni aggiudicatario.

Tabella n. 4 - Valore delle verifiche ispettive per lotto

N° Lotto	Oggetto	Costi verifiche ispettive					
		Nel caso di 2 aggiudicatari				Nel caso di 1 aggiudicatario	
		1° Aggiudicatario		2° Aggiudicatario		Aggiudicatario	
		%	€	%	€	%	€
1	• Sanità, Istruzione, Ricerca – <i>bassa complessità</i>	50%	€ 4.512	35%	€ 3.384	85%	€ 7.896
2	• Sanità, Istruzione, Ricerca – <i>alta complessità</i>	50%	€ 5.264	35%	€ 3.760	85%	€ 9.024
3	• Sedi Amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine • Residenza	50%	€ 5.264	35%	€ 3.760	85%	€ 9.024
4	• Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	50%	€ 4.512	35%	€ 3.384	85%	€ 7.896
5	• Edifici di interesse storico artistico	50%	€ 4.136	35%	€ 3.008	85%	€ 7.144
6	• Sanità, Istruzione, Ricerca • Sedi Amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine • Residenza • Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	50%	€ 4.512	35%	€ 3.384	85%	€ 7.896

In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.

3.2 DURATA

La durata dell'Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) è di **24 (ventiquattro) mesi**, decorrenti dalla data di attivazione.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno emettere Ordini di Acquisto agli operatori economici parti dell'Accordo Quadro per l'approvvigionamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro. Si applica inoltre quanto riportato alla Tabella n. 3 in merito alla durata temporale delle tranche.

La durata dei contratti attuativi dei servizi che derivano dagli Ordini di Acquisto è variabile in funzione delle prestazioni affidate e può durare fino ad un **massimo di 18 mesi**.

In casi eccezionali, le Amministrazioni potranno prorogare, in corso di esecuzione, il contratto attuativo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto

all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

3.3 REVISIONE PREZZI E ANTICIPAZIONE

L'istituto della revisione dei prezzi non è applicabile in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'allegato II.2-bis del Codice, non sono previsti servizi aventi ad oggetto attività continuative configurabili come contratti di durata.

Anticipazione

Si rimanda a quanto previsto all'articolo 11 dello Schema di Accordo Quadro.

3.4 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Nel caso in cui il valore dell'Accordo Quadro non sia stato ancora esaurito, la durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad ulteriori **6 (sei) mesi**; ciò avverrà su comunicazione scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore a mezzo PEC, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza dell'Accordo Quadro. La durata della proroga, per singolo aggiudicatario, sarà determinata secondo quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto attuativo ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice: Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto attuativo, le Amministrazioni possono imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice:

L'Accordo Quadro può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nel seguente caso:

- qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata di ogni Lotto dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Ordine di Acquisto raggiunga il valore della singola tranche aggiudicata (cfr. Tabella n. 3) oppure lo ecceda **fino a un massimo del 20%** della stessa, Consip considererà quest'ultima come giunta a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori ordini di acquisto. La regola sopra illustrata opera per ogni tranche aggiudicata ad ogni singolo Fornitore.

Per un maggiore dettaglio si rimanda al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 73.440.000**, al netto di IVA, oneri assistenziali e previdenziali, così suddiviso:

Tabella n. 5 - Importo dei lotti incluso modifiche

N° Lotto	Importo totale a base di gara (€)	Importo dell'opzione 20% (€)	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazione in aumento (€)	Valore globale stimato (€)
1	7.400.000	1.480.000	1.776.000	10.656.000
2	9.000.000	1.800.000	2.160.000	12.960.000
3	9.000.000	1.800.000	2.160.000	12.960.000
4	7.600.000	1.520.000	1.824.000	10.944.000
5	7.000.000	1.400.000	1.680.000	10.080.000

N° Lotto	Importo totale a base di gara (€)	Importo dell'opzione 20% (€)	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazione in aumento (€)	Valore globale stimato (€)
6	11.000.000	2.200.000	2.640.000	15.840.000
	51.000.000	10.200.000	12.240.000	73.440.000

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Codice e dell'articolo 34, comma 2, dell'Allegato I.7 al medesimo Codice, in considerazione degli importi dei lavori i cui progetti potranno essere verificati, sono ammessi a partecipare alla presente procedura:

- **per i lotti da n. 1 a n. 5**, i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del Codice, dotati di un sistema interno di controllo della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, settore IAF34, certificato – con scopo che includa la «Verifica della progettazione delle opere ai fini della validazione» – da organismi accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA); *ovvero, in alternativa*, gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, per la tipologia ispettiva «Verifica della progettazione delle opere ai fini della validazione»;
- **per il lotto n. 6**, esclusivamente gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, per la tipologia ispettiva «Verifica della progettazione delle opere ai fini della validazione».

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I R.T.I (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. indicano, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio eseguite dai singoli componenti il R.T.I, le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. Alle consorziate indicate quali esecutrici è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri, con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che partecipano in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, e sempre che l'operatore economico, non dimostri con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 15, del Codice dei Contratti è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice e del successivo articolo 97.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le quote di partecipazione al RTI, dichiarate in sede di offerta, dovranno essere rispettate con riferimento all'importo dell'Accordo Quadro. Con riferimento al singolo contratto, la ripartizione delle quote delle imprese raggruppate potrà essere rimodulata rispetto a quella dichiarata in offerta - anche escludendo una o più imprese facenti parte del RTI - purché la rimodulazione avvenga rispettando la coerenza tra le capacità dichiarate da ciascuna impresa in sede di offerta e quelle necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e ferma restando la responsabilità solidale tra i componenti il Raggruppamento. La rimodulazione delle quote all'interno del contratto attuativo potrà interessare anche la mandataria.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice e dall'art. 34, comma 3 dell'Allegato I.7 al medesimo Codice, lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con lo svolgimento delle attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti:

Ciascun concorrente può presentare offerta per un **numero massimo di 2 lotti relativamente ai lotti da n. 1 a n. 5**. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda di partecipazione si considera presentata per i lotti di maggiore valore economico per i quali si possiedono i requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 6.2, 6.3 e 6.4.

Ai fini dell'applicazione del vincolo di partecipazione nell'ipotesi di lotti di identico valore economico, il limite massimo di partecipazione pari a 2 lotti sarà applicato tenendo conto del numero di offerte presentate per ciascun lotto. In particolare, il concorrente sarà ammesso a partecipare al lotto che avrà registrato il minore numero di offerte. In caso di ulteriore parità anche sotto tale profilo, si farà riferimento all'ordine numerico progressivo dei lotti, così come elencati nella tabella n. 1 del Capitolato d'Oneri.

Tale limitazione, oltre che in ragione del potenziale numero atteso di concorrenti, è stata imposta al fine di evitare la concentrazione della domanda nelle mani di pochi soggetti e promuovere le opportunità per gli operatori economici di dimensioni ridotte.

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti che a cui si può partecipare, si tiene conto che:

1. il suddetto vincolo non trova applicazione per il lotto n. 6;
2. il suddetto vincolo si applica anche ad un operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante in una situazione di controllo/collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile; l'estensione del vincolo è stata disposta al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi prima esposti;
3. il concorrente che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma, individuale o associata, e, in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del concorrente stesso nonché del concorrente in forma associata al quale il medesimo partecipa. Resta fermo quanto previsto dalla regola secondo cui ciascun concorrente, per i lotti da n. 1 a n. 5, può partecipare ad un massimo di n. 2 lotti, individuati in quelli di maggiore rilevanza economica tra i lotti per i quali il concorrente abbia presentato offerta.

Fermo quanto sopra, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande che partecipano nella stessa forma nei diversi lotti, potranno assumere in tali lotti diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.

I consorzi stabili possono indicare consorziate esecutrici diverse, ma queste ultime non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena l'esclusione del consorzio/consorziate secondo le regole di cui sopra.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel par. 23.

Nell'Allegato n. 5 – “Altre dichiarazioni”, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi ordinari, RTI, GEIE, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da tutti i partecipanti al consorzio, RTI o GEIE.

In caso di partecipazione di consorzi stabili, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un RTI/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorzata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Ai sensi dell'art. 38, comma 5 dell'allegato I.7 al Codice, **sono esclusi** gli operatori economici che siano stati interdetti dallo svolgimento di attività di verifica della progettazione per violazione del comma 4 della medesima disposizione.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

L'operatore economico, nella Domanda di partecipazione, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo. Le condizioni del Patto integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione della Domanda di partecipazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 83 *bis* del D.Lgs. n. 159/2011.

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenuti a consegnare, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La consegna dovrà avvenire tramite inserimento nel FVOE, ove non sia già presente. Per ragioni di processo e di speditezza dell'azione amministrativa una copia del suddetto Rapporto dovrà altresì essere inserita, a Sistema, nella busta amministrativa.

In caso di RTI o di Consorzi, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere presentate da ciascuna impresa del RTI/Consorzio ordinario o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006.

Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno presentare documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel par. 23.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 del Codice.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

Requisiti del concorrente

a) Per i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 del Codice: I requisiti di idoneità professionale di cui alla parte V dell'Allegato II.12 al Codice.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli Altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

La comprova di tale requisito è acquisita d'ufficio tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

c) Possesso dei requisiti di cui all'art. 34 dell'allegato I.7 del Codice, come di seguito dettagliati:

- Per tutti gli operatori economici partecipanti ai lotti da n. 1 a n. 5:

- ❖ nel caso di soggetti di cui all'art. 66, comma 1 del Codice, possedere un sistema interno di controllo della qualità conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, settore IAF34, certificato – con scopo che includa la «Verifica della progettazione delle opere ai fini della validazione» – da organismi accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA);
o, in alternativa,
- ❖ essere un Organismo di controllo accreditato in conformità alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, quale Organismo di ispezione di tipo A o di tipo C per la tipologia ispettiva "Verifica della progettazione delle opere ai fini della validazione".

- **Per tutti gli operatori economici partecipanti al lotto n. 6:** essere un Organismo di controllo accreditato in conformità alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, quale Organismo di ispezione di tipo A o di tipo C per la tipologia ispettiva "Verifica

della progettazione delle opere ai fini della validazione”.

Requisiti del gruppo di lavoro

d) Per l'espletamento dei servizi da affidare con la presente procedura, è richiesto a ciascun concorrente di disporre, quale requisito di partecipazione **per tutti i lotti**, di un gruppo di lavoro, al quale saranno demandate le attività oggetto dell'Accordo Quadro.

Il gruppo di lavoro dovrà essere composto dalle seguenti professionalità, dettagliate nella Tabella n. 6 - Gruppo di lavoro:

Tabella n. 6 - Gruppo di lavoro

<i>Figura professionale</i>	<i>Requisiti richiesti</i>	
Direttore tecnico	- Laurea in Ingegneria o/e Architettura, con abilitazione professionale ed iscrizione al relativo Albo professionale alla Sezione A; - Iscrizione allo specifico Albo professionale da almeno dieci anni.	
Esperto per la verifica della Progettazione Architettonica	Lotto n. 5	Lotti nn. 1-2-3-4-6
	Laurea in Architettura, con abilitazione professionale ed iscrizione al relativo Albo professionale alla Sezione A.	Laurea in Ingegneria o/e Architettura, con abilitazione professionale ed iscrizione al relativo Albo professionale alla Sezione A.
Esperto per la verifica della Progettazione Strutturale	Laurea in Ingegneria o/e Architettura, con abilitazione professionale ed iscrizione al relativo Albo professionale alla Sezione A.	
Esperto per la verifica della Progettazione Impiantistica	Laurea in Ingegneria o/e Architettura, con abilitazione professionale ed iscrizione al relativo Albo professionale alla Sezione A.	
Esperto per la verifica del coordinamento della sicurezza	Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.	
Esperto geologo per la verifica della relazione geologica	Abilitazione all'esercizio della professione di Geologo.	
Esperto per la verifica della Progettazione Antincendio	Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006.	
Esperto per la verifica dell'applicazione dei Criteri Ambientali minimi (CAM)	Laurea in Ingegneria o/e Architettura, con abilitazione professionale ed iscrizione al relativo Albo professionale alla Sezione A; oppure titolo di Geometra abilitato ed iscritto al rispettivo collegio professionale.	
Esperto per la verifica dell'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM)	- Laurea in Ingegneria o/e Architettura, oppure diploma di Geometra o altro diploma tecnico; - Pregressa esperienza documentabile, di almeno 2 anni, nell'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e riferibile a lavori di importo almeno pari a € 5 milioni.	

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione ed in conformità alle dichiarazioni di cui al successivo par. 13.1 i nominativi dei professionisti per il relativo incarico ed i dati relativi al possesso in capo ai medesimi dei requisiti riportati nella precedente Tabella n. 6.

Inoltre - ai fini della comprova - dovranno essere prodotti, per le seguenti figure, i documenti di seguito riportati:

- Esperto per la verifica del coordinamento della sicurezza: documenti a comprova del requisito di cui al

comma 2 dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008.

- Esperto per la verifica dell'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM):
 - Curriculum Vitae della/e figura/e in cui si evince chiaramente ed inequivocabilmente il numero degli anni di esperienza professionale maturata;
 - Lettere di incarico, piano di gestione informativa con evidenza del ruolo svolto, certificati di regolare esecuzione, ecc. in cui si evince l'importo dei lavori oggetto della prestazione.

Nel caso di requisiti quali l'iscrizione ad appositi albi professionali, il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il gruppo di lavoro minimo per l'esecuzione del presente incarico è pari a 4 (quattro) professionisti per ciascun Lotto e dovrà essere composto da figure in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali.

I ruoli possono essere ricoperti dalla stessa persona, purché in possesso dei relativi requisiti richiesti e purché siano garantite chiarezza delle responsabilità e tracciabilità delle decisioni. È altresì possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti, fermo il rispetto del numero minimo di unità richieste e fermo restando che, in tal caso, in fase di emissione dell'Ordine di Acquisto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, dell'Allegato I.7 al Codice, il concorrente è tenuto a individuare all'interno del proprio organigramma il soggetto deputato a rivestire il ruolo di **Direttore tecnico**, chiamato a sottoscrivere tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'art. 41, comma 7 del medesimo Allegato.

Per tutti i componenti del gruppo di lavoro, l'operatore economico è tenuto a precisare nella domanda di partecipazione ed in conformità alle dichiarazioni di cui al successivo par. 13, il nominativo dei professionisti, la qualifica professionale, gli estremi dell'iscrizione al relativo albo professionale o della certificazione/iscrizione necessaria e la natura del rapporto professionale intercorrente con gli stessi ed instaurato prima della presentazione dell'offerta, specificando se sia: associato di una associazione tra professionisti; socio/amministratore/Direttore Tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA; ausiliario (fatta eccezione per la figura del Direttore Tecnico e per il lotto n. 5).

Fatta eccezione per la figura del Direttore Tecnico, possono far parte del gruppo di lavoro anche i professionisti legati al concorrente in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per l'appalto in questione prima della presentazione dell'offerta e per tutta la durata della prestazione.

Qualora si renda necessario in fase esecutiva a causa della numerosità degli interventi, l'operatore economico potrà integrare il gruppo di lavoro minimo con ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti richiesti nel presente paragrafo e dei requisiti migliorativi eventualmente offerti in offerta tecnica, in relazione alla

prestazione che andranno ad eseguire, ferma restando la responsabilità delle singole prestazioni in capo al soggetto affidatario e ai responsabili del gruppo minimo di lavoro individuati in sede di offerta.

I dati identificativi delle suddette figure integrative e quelli da cui si evinca il possesso dei requisiti dovranno essere comunicati all'Amministrazione in fase di Ordine di Acquisto come indicato al paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico.

6.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. a), dell'Allegato I.7 al Codice, il concorrente dovrà possedere un **Fatturato globale, per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori**, conseguito nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara di importo almeno pari a quanto indicato nella tabella di seguito riportata.

Si specifica che il requisito di ciascun lotto è stato definito assumendo come riferimento un valore pari al doppio del corrispettivo stimato per la verifica della progettazione delle opere di maggiore rilevanza economica ricomprese nel lotto di riferimento.

Esempio: per il Lotto 1 «Sanità, Istruzione, Ricerca», i requisiti sono dimensionati in riferimento alla verifica di un progetto (PFTE e PE) relativo a un'opera di valore pari a 20 mln €.

Tabella n. 7 - Requisiti di capacità economica e finanziaria

Importo lavori	N° Lotto	Destinazione Funzionale	Fatturato Globale
• Compreso fra la soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice e 20 milioni di euro	1	• Sanità, Istruzione, Ricerca - <i>bassa complessità</i>	760.000 €
	2	• Sanità, Istruzione, Ricerca - <i>alta complessità</i>	880.000 €
	3	• Sedi Amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine • Residenza	860.000 €
	4	• Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	860.000 €
	5	• Edifici di interesse storico artistico	980.000 €
• ≥ 20 milioni di euro e < 30 milioni di euro • per appalti integrati, compreso fra la soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice e 30 milioni di euro	6	• Sanità, Istruzione, Ricerca • Sedi Amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine • Residenza • Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	1.220.000 €

La comprova del requisito del Fatturato Globale è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore legale o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, del dichiarante oppure prodotta sotto forma

di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. b), dell'Allegato I.7 al Codice, il concorrente dovrà dimostrare l'avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, di **almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori**, per ciascuna delle categorie e ID Opere, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari a quanto indicato nella tabella di seguito riportata.

Si specifica che il requisito di ciascun lotto è stato definito assumendo come riferimento il valore delle opere di maggiore rilevanza economica ricomprese nel lotto di riferimento (lotti da n. 1 a n. 5: € 20 mln; lotto n. 6: € 30 mln) e richiedendo come importo minimo dei lavori per singolo servizio analogo, al fine di garantire l'affidabilità e la qualificazione tecnica degli operatori economici, un importo superiore al 50% del valore delle opere corrispondenti alle categorie e ID Opere indicate nella seguente tabella.

Per l'individuazione dei servizi analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere (cfr. Tabella Z-1 del d.m. 17/06/2016) di cui alla seguente tabella.

Tabella n. 8 - Servizi analoghi

Categorie	ID Opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle Opere	Importo minimo lavori per singolo contratto analogo
Lotto 1				
Edilizia	E.08	I/c	10.000.000 €	6.000.000 €
Strutture	S.03	I/g	4.000.000 €	4.000.000 €
Impianti	IA.01	III/a	2.000.000 €	2.500.000 €
	IA.02	III/b	2.000.000 €	2.500.000 €
	IA.03	III/c	2.000.000 €	2.500.000 €
Lotto 2				
Edilizia	E.10	I/d	10.000.000 €	6.000.000 €
Strutture	S.03	I/g	4.000.000 €	4.000.000 €
Impianti	IA.01	III/a	2.000.000 €	2.500.000 €
	IA.02	III/b	2.000.000 €	2.500.000 €
	IA.04	III/c	2.000.000 €	2.500.000 €
Lotto 3				
Edilizia	E.16 - E.07	I/d	10.000.000 €	6.000.000 €
Strutture	S.03	I/g	4.000.000 €	4.000.000 €
Impianti	IA.01	III/a	2.000.000 €	2.500.000 €
	IA.02	III/b	2.000.000 €	2.500.000 €
	IA.03	III/c	2.000.000 €	2.500.000 €
Lotto 4				
Edilizia	E.13	I/d	10.000.000 €	6.000.000 €
Strutture	S.03	I/g	4.000.000 €	4.000.000 €

Categorie	ID Opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle Opere	Importo minimo lavori per singolo contratto analogo
Impianti	IA.01	III/a	2.000.000 €	2.500.000 €
	IA.02	III/b	2.000.000 €	2.500.000 €
	IA.03	III/c	2.000.000 €	2.500.000 €
Lotto 5				
Edilizia	E.22	I/e	10.000.000 €	6.000.000 €
Strutture	S.03	I/g	4.000.000 €	4.000.000 €
Impianti	IA.01	III/a	2.000.000 €	2.500.000 €
	IA.02	III/b	2.000.000 €	2.500.000 €
	IA.03	III/c	2.000.000 €	2.500.000 €
Lotto 6				
Edilizia	E.07 -E.10 - E.13 - E.16	I/d	15.000.000 €	9.000.000 €
Strutture	S.03	I/g	6.000.000 €	6.000.000 €
Impianti	IA.01	III/a	3.000.000 €	3.750.000 €
	IA.02	III/b	3.000.000 €	3.750.000 €
	IA.04	III/c	3.000.000 €	3.750.000 €

Con riferimento alla categoria EDILIZIA e STRUTTURE, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, nell'ambito della stessa categoria ma non necessariamente nell'ambito della stessa destinazione funzionale, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Con riferimento alla categoria IMPIANTI, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, nell'ambito della stessa categoria e della stessa destinazione funzionale, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi anche:

- i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La Stazione Appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla

somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

- iii. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, in quanto assimilabili al progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- iv. i progetti premiati a seguito di concorso a due fasi e per i quali sia stata certificata la regolare esecuzione;
- v. gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche posti a base di gara per la finanza di progetto.

6.4 REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al paragrafo 6.1, 6.2 e 6.3 del Capitolato d'Oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti come segue:

- a) per i requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale, di cui al paragrafo 6.1 e 6.3, il Concorrente deve possederli indipendentemente dal numero di lotti a cui intende partecipare;
- b) per i requisiti di capacità economica-finanziaria, di cui al paragrafo 6.2, il Concorrente deve possedere i requisiti richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Resta fermo che, il concorrente in posizione utile nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarsi solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso di un fatturato pari almeno alla somma degli importi richiesti per la partecipazione a ciascuno dei lotti per i quali ha formulato la migliore offerta. In difetto il concorrente potrà aggiudicarsi unicamente il lotto per cui possiede il requisito, a partire dal lotto di maggior valore.

Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei suddetti requisiti, verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per i/il quali/e possiede i requisiti in considerazione della rilevanza economica decrescente di ciascun lotto a partire da quello di maggior valore.

In caso di partecipazione a più Lotti:

- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE e una sola domanda di partecipazione;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, che non mutino la loro composizione, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE e una sola domanda di partecipazione, compilandole nelle parti di pertinenza; in tal caso:
 - a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;
 - b) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa.

In caso di concorrenti che partecipino nell'ambito del medesimo lotto come imprese singole e in RTI e Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione (sempre all'interno del medesimo lotto), l'operatore dovrà inviare distinti DGUE e Domande di partecipazione in relazione alle diverse forme di partecipazione.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f) del Codice devono possedere i requisiti speciali nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei previsti dal richiamato comma 1, lettera f), in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al par. 6.1, lettera a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al par. 6.1, lettera b) deve essere posseduto da:
- da ciascuna impresa del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascuna impresa dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) I requisiti di cui al par. 6.1, lettera c), devono essere posseduti nel seguente modo:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- c) I requisiti relativi al Gruppo di lavoro di cui al par. 6.1, lett. d) sono posseduti dai professionisti che, nel gruppo di lavoro, sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al par. 6.2 deve essere soddisfatto dal RTI o dalla rete/GEIE nel complesso, fermo restando che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, dell'allegato I.7 al Codice, la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento; quanto alle mandanti è richiesto un contributo al raggiungimento del requisito in qualsivoglia misura, benché minima.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 6.3 deve essere soddisfatto dal RTI o dalla rete/GEIE nel complesso, fermo restando che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, dell'allegato I.7 al Codice, la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento e, in particolare, deve avere eseguito almeno un servizio, per ciascuna delle categorie e ID Opere, di importo almeno pari a quanto indicato nella tabella n. 8. La quota restante del requisito deve essere posseduta dalle mandanti. Si rappresenta che ciascun servizio analogo deve essere posseduto per l'intero da uno o più soggetti del raggruppamento, in quanto non è frazionabile.

Nel caso in cui un RTI abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETA' DI INGEGNERIA

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati nella parte V dell'Allegato II.12 di cui al par. 6.1 lettera a) devono essere posseduti:

- per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al par. 6.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al par. 6.1, lettera c) devono essere posseduti dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al par. 6.1, lettera d) devono essere posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6 BIS. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza

della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora l'avvalimento riguardi requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze personali (cd. avvalimento professionale), il servizio in conformità a quanto previsto dall'articolo 104, comma 3 e comma 8, del Codice deve essere eseguito direttamente dall'impresa ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara allo stesso lotto, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Consip S.p.A. può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al par. 6.1, lettere a), b) e c).

In relazione al lotto n. 5, ai sensi dell'art. 132, comma 2 del Codice non è ammesso l'avvalimento.

Inoltre, l'aggiudicatario, per il tramite del Direttore Tecnico, dovrà eseguire direttamente l'attività inerente alla sottoscrizione dei rapporti di cui all'art. 38, comma 2 dell'Allegato I.7 al Codice.

Ad eccezione della figura del Direttore Tecnico, il concorrente può avvalersi di un'impresa ausiliaria per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 6.1, lett. d) solo se l'impresa ausiliaria esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'impresa ausiliaria agisce in qualità di subappaltatore.

Ove l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta con riguardo al criterio avente ad oggetto il possesso della certificazione in materia di parità di genere, si richiede, altresì, che dal contratto si possa evincere la dimensione dell'organizzazione: si precisa infatti che l'ausiliaria dovrà appartenere a una fascia/cluster, così come definita dalla prassi di riferimento UNI PDR 125/2022, almeno pari a quella dell'ausiliata.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere e dichiarare nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti: i) i requisiti di cui al par. 6.1, lett. d), 6.2 e 6.3 oggetto di avvalimento, ove l'avvalimento sia riferito ai requisiti di partecipazione;

- ii) ove l'avvalimento abbia ad oggetto il requisito di capacità tecnica, anche il requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1; iii) il solo requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite ai requisiti di partecipazione e/o premiali oggetto di avvalimento).

Il concorrente produce a Sistema la dichiarazione resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 – “Dichiarazione di avvalimento”, da allegare alla domanda di partecipazione, contenente, tra le altre, anche la dichiarazione di presa visione e accettazione delle clausole del Patto di integrità.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento avente ad oggetto un requisito di partecipazione e all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, può produrre

- due separati contratti di avvalimento da produrre, rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica.
- un contratto di avvalimento misto (ovvero, avente ad oggetto sia un requisito di partecipazione che un requisito premiale), questo sarà allegato all'offerta tecnica.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice, non può costituire oggetto di subappalto la predisposizione finale e la sottoscrizione dei rapporti di verifica di cui all'art. 38, comma 2 dell'Allegato I.7 al Codice, attività che restano riservate all'aggiudicatario per il tramite del Direttore Tecnico. Tale limitazione è funzionale a garantire

la qualità del servizio di verifica mediante un controllo diretto e univoco da parte del Direttore Tecnico sullo sviluppo complessivo dell'attività, preservandone l'autonomia, la competenza e la responsabilità diretta, nonché per tutelare, in ultima istanza, l'interesse pubblico per la buona riuscita dell'opera da realizzare.

In caso di subappalto di specifiche attività specialistiche di verifica che richiedano il coinvolgimento di professionalità in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 6.1, lett. d), dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare le predette attività ad un professionista in possesso dei requisiti di cui al par. 6.1, lett. d). In caso di mancata espressa dichiarazione non potrà essere attivato il soccorso istruttorio.

Nel caso di ricorso al subappalto necessario di cui sopra, il gruppo di lavoro dovrà essere integrato, prima della stipula dell'Accordo Quadro, con la comunicazione del nominativo del/i professionista/i in possesso dei requisiti di idoneità di cui al paragrafo 6.1, lett. d) ai fini dell'espletamento delle relative verifiche.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la Consip provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Gli aggiudicatari di ciascun lotto in relazione ai contratti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste da fondi comunitari e/o nazionali, in caso di ricorso al subappalto dovranno produrre, in fase di esecuzione, la dichiarazione di cui all'Allegato n. 10, Parte A – "Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo" resa dall'/gli eventuale/i subappaltatore/i.

9. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è determinato ai sensi della delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025. Come stabilito nell'Avviso ANAC del 17 maggio 2024, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Ai fini della verifica e reperibilità dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, Consip richiederà, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Capitolato d'Oneri.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 16:00:00 del giorno indicato nel Bando di gara a pena di irricevibilità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria per il Sistema.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 14 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 14 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al precedente paragrafo 1 e nelle Regole di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nel Sistema.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

C – Offerta economica: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

D – Documenti a comprova: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste, così come meglio specificato nei paragrafi che seguono.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente l'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di “invio” della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta

medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'Offerta la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'Offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

L'offerta vincola il concorrente per 300 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla suddetta richiesta della Stazione Appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'Offerta, il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione conforme all'Allegato n. 12 - "Rettifica dell'offerta", nell'Area comunicazioni di cui al precedente par. 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione**

dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta la cui data di svolgimento, per l'Offerta tecnica, è indicata nel presente Capitolato d'Oneri e, per l'Offerta economica, è indicata nella comunicazione di fissazione della seduta. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione. La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato n. 12 "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al par. 13.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute, pena la mancata accettazione della rettifica.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta sostanziale, la stessa non sarà accolta e l'offerta sarà dichiarata inammissibile ove questa risulti condizionata alla rettifica stessa.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'Offerta tecnica e l'Offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta tecnica e l'Offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, delle dichiarazioni di impegno dell'impresa ausiliaria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'Offerta, da provarsi mediante un documento informatico firmato digitalmente con apposita marcatura temporale, o altra modalità equivalente ai sensi della vigente normativa;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del par. 11.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Inoltre, si rappresenta che sono sanabili:

- l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa consegna di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- l'omessa presentazione dell'"Elenco nominativi titolari effettivi" con le relative dichiarazioni, rese secondo il modello di cui all'Allegato n.10 o n.10 bis.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Si precisa che la mancata trasmissione della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 e trasmesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità e dell'"Elenco nominativi titolari effettivi" con le relative dichiarazioni, rese secondo il modello di cui all'Allegato n. 10 o n. 10 bis, non comporteranno l'esclusione dalla procedura.

Restano altresì salvi i casi che non riguardano un requisito necessariamente richiesto ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione, ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella busta amministrativa indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione.

Tabella n. 9 - Documentazione amministrativa

Documento
Allegato n. 1 - Domanda di partecipazione
Response xml del DGUE
Eventuale: Procure
Eventuale: Documentazione relativa al concordato preventivo
Eventuale: Allegato n. 2 - Dichiarazione di avvalimento e contratto di avvalimento relativo ai requisiti di partecipazione
Eventuale: Response xml del DGUE dell'ausiliaria
Eventuale: Documentazione per i soggetti associati
Documentazione attestante il pagamento del bollo
Rapporto sulla situazione del personale e relativa attestazione di conformità di cui al par. 5
Eventuali: Misure di self cleaning

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione e le ulteriori dichiarazioni sono redatte secondo il modello di cui all'Allegato n.1 – “Domanda di Partecipazione”.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte con le modalità previste al par. 11 e devono essere presentate:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante della società o del consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti/consorziate in relazione alle parti pertinenti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme

all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 66, comma 1 lett. a) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

13.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nell'Allegato n. 1 - "Domanda di partecipazione", il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre la "Response.xml" del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file "Request.xml" di cui al punto 3) del par. 2.1;

- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file “*Response xml*”.

La “Response xml” del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione *.p7m*), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 13.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi stabili di professionisti e di società di ingegneria e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, <ove *pertinente* B> <ove *pertinente* e C>; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito e compilato nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, <ove *pertinente* B> <ove *pertinente* e C>; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - **nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
 - **nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **sezione B** il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Si precisa che nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente deve specificare nella domanda di partecipazione che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato d'Oneri.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo tra quelle non riservate esclusivamente all'affidatario. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente Capitolato d'Oneri (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*, inserendole nel FVOE.

Per ragioni di processo e speditezza dell'azione amministrativa, le misure di self cleaning dovranno altresì essere inserite, a Sistema, nella busta amministrativa.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni

non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio. Restano ferme le condizioni e i presupposti di cui all'allegato II.10 al Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per il requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al precedente par. 6.2;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al precedente par. 6.3.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Ogni impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della “*Response xml*” del DGUE nelle modalità descritte al par. 13.3.

Il concorrente, oltre alla documentazione richiesta al precedente paragrafo 7, per ciascuna ausiliaria, allega anche la “*Response xml*” del DGUE dell'ausiliaria.

13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nell'Allegato n. 1 - “Domanda di partecipazione”, le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Sistema, la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal par. 13.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno di questi a realizzarli.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati con l'impegno di questi a realizzarli.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con l'impegno di questi a realizzarli;
 - d. dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale).

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:**
 - copia del contratto di rete,
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli;
- **in caso di RTI costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto, la documentazione relativa all'offerta tecnica esclusivamente a Sistema, nella **"Busta tecnica"**, a pena di inammissibilità dell'offerta. La documentazione relativa alla Busta tecnica è indicata nella tabella che segue:

Tabella n. 10 - Documentazione della busta tecnica

Documentazione
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
Offerta tecnica (<i>generata dal sistema</i>)
Relazione tecnica (ed eventuali Allegati)
Allegato n. 10 - Elenco Nominativi Titolari Effettivi <u>o, in alternativa</u> , Allegato n. 10 bis - "Facsimile dichiarazione per conto di terzi: Dati Titolare Effettivo e conflitto di interessi"
Allegato n. 5 - Altre Dichiarazioni
Eventuale, in caso di avvalimento premiale o misto: Contratto di avvalimento
Eventuale: Copia aggiuntiva dell'offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza e la dichiarazione delle ragioni della relativa richiesta

L'offerta tecnica è sottoscritta con le modalità previste al precedente par. 11:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio medesimo.

L'offerta tecnica è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente par. 13.1.

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **"Offerta Tecnica"**, generata automaticamente dal Sistema, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella/e scheda/e di offerta dei criteri tabellari.

Le caratteristiche tecniche verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta tecnica", che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

- i) scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii) sottoscritta digitalmente.

b) Relazione Tecnica (ed eventuali Allegati), conforme al modello di cui all'Allegato n. 4 – "Relazione Tecnica", contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustra gli elementi richiesti nei criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo par. 16.1, nonché gli elementi richiesti nel suddetto Allegato.

La Relazione Tecnica dovrà essere redatta secondo le modalità redazionali di cui al richiamato allegato e contenuta entro le 20 (venti) pagine, ivi compresi eventuali tabelle, grafici, immagini. Nel caso in cui la Relazione abbia un numero di pagine superiore a quello predetto, tutte le pagine eccedenti tale numero non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'offerta e dell'attribuzione degli eventuali relativi punteggi tecnici.

Nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica nonché l'eventuale paragrafo "Presentazione dell'offerente".

La Commissione procederà alla valutazione della sola Relazione Tecnica e dell'eventuale Elaborato grafico integrativo di cui all'Allegato n. 4. Nel caso in cui, pertanto, il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione.

In caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione della proposta tecnico-organizzativa, il concorrente è tenuto ad indicare nell'Allegato n. 4 – "Relazione Tecnica" le attività strumentali e di supporto per le quali si è eventualmente avvalso di detti sistemi.

L'offerta tecnica deve, altresì, contenere il contratto di avalimento premiale o misto, pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e al relativo Allegato II.5 del Codice.

Il concorrente, inoltre, dovrà inviare a Sistema:

1. la dichiarazione (sottoscritta digitalmente da soggetto munito di idonei poteri) di cui all'**Allegato n. 10 - Dichiarazione ed Elenco Nominativi Titolari Effettivi**, in formato .xls, contenente:

- l'elenco dei nominativi dei Titolari Effettivi;
- la dichiarazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000), nella quale il concorrente attesti che i nominativi inseriti sono completi e coerenti con quelli riportati negli allegati di cui al precedente par. 13.1;
- eventualmente, solo ove esistente, la segnalazione circa la sussistenza, da parte di uno o più dei Titolari Effettivi indicati, di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara conoscibili al momento della presentazione dell'offerta mediante consultazione sul profilo del committente, anticipando in tal caso, già in questa sede, gli elementi utili a consentire la valutazione della Stazione Appaltante . In caso di partecipazione in RTI la dichiarazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità previste per la sottoscrizione dell'Offerta Tecnica.

In caso di RTI costituiti e costituendi, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate in un unico file - che contenga le dichiarazioni e gli elenchi di tutte le imprese che li compongono - sottoscritto congiuntamente da ciascuna/o per la parte di rispettiva competenza.

In caso di Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate in un unico file - che contenga le dichiarazioni e gli elenchi del Consorzio e delle consorziate esecutrici - sottoscritto congiuntamente da ciascuno/a per la parte di rispettiva competenza.

In alternativa a quanto sopra potranno essere prodotte tante dichiarazioni, con il relativo elenco, rese e sottoscritte

- da ciascuna impresa membro di un Raggruppamento, costituito e costituendo;
- dal Consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria e dalle consorziate indicate come esecutrici.

In alternativa al suddetto **Allegato n. 10**, il concorrente potrà rendere la dichiarazione di cui all'**Allegato n. 10 bis - "Facsimile dichiarazione per conto di terzi: dati titolari effettivi e conflitto di interesse"** con cui dichiara i dati identificativi dei titolari effettivi e il relativo conflitto di interessi.

2. la dichiarazione di cui all'Allegato n. 5 - "Altre Dichiarazioni"**.**

In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 132/2025, nel predetto allegato il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, specificando in caso di dichiarazione positiva di quale tipologia ed assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Le dichiarazioni contenute nell'allegato di cui sopra, devono essere rese e sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti:
 - dalla mandataria/capofila;
 - da tutti gli operatori economici raggruppati;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10

febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara. In ogni caso la Parte II deve essere resa e sottoscritta, nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, se non partecipa l'intera rete;

- nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria:
 - dal consorzio medesimo;
 - dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre, nelle parti pertinenti.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata digitalmente contenente in modo chiaro e preciso le ragioni poste a fondamento della richiesta.

15. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema per ogni singolo lotto, nella **"Busta economica"**, la documentazione indicata nella tabella che segue:

Tabella n. 11 - Documentazione della busta economica

Documentazione della Busta economica
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità previste al precedente par. 11:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all'art. 66, comma 1, lett. a) e g) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente par. 13.1.

L'offerta economica è formulata, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, il ribasso unico espresso in formato percentuale (compreso tra 0 e 100), da applicarsi alle voci di offerta economica indicate in tabella.

Tabella n. 12 - Dettaglio base d'asta

CODICE RIBASSO	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	BASE D'ASTA
<i>R.1</i>	P PRESTAZIONI COMPRESSE	Corrispettivi di cui al quadro tariffario di cui alla Tabella Z – 2 del D.M. 17/06/2016, dato dai compensi, nonché dalle spese e dagli oneri accessori, fissi e variabili (rif. Appendice 2 al Capitolato Tecnico – Dettaglio prestazioni ai sensi della Tavola Z – 2 del DM 17.06.2016)

Si specifica che il ribasso offerto - per ogni lotto - sarà applicato al 35% dell'importo dei corrispettivi dei singoli Ordini di Acquisto, secondo le modalità previste dall'art. 41, commi 15-bis. Il restante 65% dei corrispettivi assume invece la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 5. Si rimanda inoltre a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nell'Appendice 2, per le modalità di determinazione dei corrispettivi.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il ribasso sulle basi d'asta espresso in formato percentuale (compreso tra 0 e 100).
Tutti i valori richiesti devono essere offerti, a pena di esclusione e i prezzi sono da intendersi al netto di IVA nonché oneri assistenziali e previdenziali.
Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo complessivo a base d'asta o le basi d'asta unitarie indicate al presente paragrafo.

15 BIS. COMPROVA DEI CRITERI TECNICI TABELLARI

Il concorrente dovrà inserire nella **busta "Documenti a comprova"** la documentazione necessaria a comprovare i criteri tecnici tabellari, come indicata al successivo par. 16.1; tale documentazione dovrà essere:

- I. sottoscritta digitalmente;
- II. immessa a Sistema nella apposita busta "Documenti a comprova".

Fermo restando che il concorrente, ai fini del conseguimento del punteggio relativo ai sub-criteri tabellari (T)

di cui al par. 16.1 dovrà dichiarare nell'ambito dell'Offerta Tecnica prodotta a Sistema di essere in possesso dei relativi requisiti richiesti al momento della presentazione dell'offerta, il medesimo concorrente, entro il termine di presentazione dell'offerta, è tenuto a produrre a Sistema, nell'apposita busta "Documenti a comprova", la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti, così come specificato nel sopra citato paragrafo.

La Commissione verificherà secondo quanto indicato al par. 20 se la documentazione prodotta comprovi il possesso di quanto offerto.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Tabella n. 13 - Punteggi massimi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Punti D" vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna "Punti T" vengono indicati i "**Punteggi tabellari**", vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella n. 14 - Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

LOTTE DA N. 1 A N. 6			
ID. Sub - Criterio (j)	Sub-Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	Punti max del Sub-Criterio (PT _{j,max})	
		D _{max}	T _{max}
A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA		28	
A.1	Complessità del servizio in relazione all'importo dei lavori		4
A.2	Integrazione delle prestazioni		3
A.3	Pertinenza dei servizi		4
A.4	Grado di complessità dei servizi		4
A.5	Prestazioni eseguite per servizio		3
A.6	Approccio metodologico	10	
B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA		40	
B.1	Struttura organizzativa	12	
B.2	Qualità del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)	10	

B.3	Qualità del servizio di verifica del progetto esecutivo (PE)	10	
B.4	Qualità del servizio di supporto alla validazione del progetto	3	
B.5	Modalità di verifica dei modelli BIM nello svolgimento della verifica della progettazione	5	
C – ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL GRUPPO DI LAVORO		9	
C.1	Esperienza professionale del Direttore Tecnico		3
C.2	Esperienza dell'esperto per la verifica della progettazione architettonica		2
C.3	Esperienza dell'esperto per la verifica della progettazione strutturale		2
C.4	Esperienza dell'esperto per la verifica della progettazione impiantistica		2
D – CRITERI PREMIALI		3	
D.1	Certificazione parità di genere		1
D.2	Certificazioni BIM Coordinator dell'esperto per la verifica BIM		2

A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	Punti max per Criterio 28
La professionalità e adeguatezza dell'operatore economico verrà dimostrata attraverso la predisposizione di documentazione afferente ad un massimo di n. 3 servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di svolgere le prestazioni professionali oggetto del presente Accordo Quadro (cfr. par. 3 del Capitolato Tecnico), al fine di dimostrare la propria capacità ed esperienza nello svolgimento di suddette attività. Si precisa che: - i servizi dovranno avere ad oggetto attività di verifica della progettazione relativi a interventi edilizi classificati nelle categorie "EDILIZIA" e/o "STRUTTURE" e/o "IMPIANTI" di cui al DM 17 Giugno 2016; - i servizi dovranno essere svolti e conclusi antecedentemente alla data di pubblicazione del bando di gara. Si intendono svolti e conclusi i servizi per i quali sia stato rilasciato il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione ovvero altro documento equivalente, in base all'oggetto del servizio. Ai fini della valutazione, gli importi dei lavori considerati sono quelli contrattuali, risultanti dai documenti utili ai fini della dimostrazione di quanto dichiarato in relazione ai servizi presentati. Nel caso in cui il numero di servizi presentati sia superiore a quanto stabilito, ai fini dell'attribuzione dei punteggi saranno considerati i n. 3 servizi con l'importo maggiore dei lavori tra quelli presentati. Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti temporaneamente oppure da riunirsi, la documentazione potrà riguardare servizi singolarmente eseguiti, prestati da uno dei qualsiasi dei soggetti che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo. Inoltre, quando il servizio sia stato eseguito in raggruppamento con altri soggetti, la documentazione dovrà indicare l'effettiva attività eseguita dal concorrente per la sola parte, specificandone il rapporto percentuale rispetto al totale dell'intervento. Per i criteri A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5, ai fini della comprova i concorrenti dovranno produrre a Sistema nell'apposita sezione denominata "Documenti a comprova": - Per ciascun servizio presentato, le Schede Servizio conformi all'Allegato n. 13, riportante le informazioni richieste ai fini dell'attribuzione del punteggio per i suddetti criteri; - Documenti utili ai fini della dimostrazione di quanto dichiarato, quali certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente e/o contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche e/o attestazioni rilasciate dal committente privato e contratti stipulati con privati. Resta inteso che, qualora dalla documentazione prodotta a comprova dei suddetti criteri tabellari emerga che il concorrente possiede, rispetto agli stessi, un valore inferiore rispetto a quanto dichiarato a Sistema, il coefficiente e il conseguente punteggio attribuito saranno ricalcolati in diminuzione. Nel caso in cui, invece, il concorrente dimostri di possedere un valore superiore rispetto a quanto dichiarato, il coefficiente ed il punteggio assegnato rimarranno invariati, senza possibilità di incremento.	

A.1	Complessità del servizio in relazione all'importo dei lavori	T_{max} 4 punti
Il Concorrente, nell'Offerta tecnica (generata dal sistema), dovrà indicare la fascia dell'importo dei lavori (caratterizzati per categorie ed ID Opere) tenendo conto del servizio con l'importo lavori maggiore tra quelli presentati secondo quanto riportato di seguito.		
Modalità di attribuzione del punteggio		
Come previsto al successivo paragrafo 16.3, il punteggio sarà determinato moltiplicando il coefficiente attribuito in funzione del requisito dichiarato per il corrispondente punteggio massimo.		
Per i lotti da n. 1 a n. 5:		
$L_i < 7.000.000 \text{ €}$ (il coefficiente è pari a 0)		
$7.000.000 \text{ €} \leq L_i < 15.000.000 \text{ €}$ (il coefficiente è pari a 0,5)		
$L_i \geq 15.000.000 \text{ €}$ (il coefficiente è pari a 1)		
Per il lotto n. 6:		
$L_i < 24.000.000 \text{ €}$ (il coefficiente è pari a 0)		
$24.000.000 \text{ €} \leq L_i < 30.000.000 \text{ €}$ (il coefficiente è pari a 0,5)		
$L_i \geq 30.000.000 \text{ €}$ (il coefficiente è pari a 1)		
dove L_i rappresenta l'importo dei lavori del servizio dell'operatore economico i-esimo dato dalla somma dell'importo dei lavori delle categorie "EDILIZIA" e/o, "STRUTTURE" e/o "IMPIANTI".		
A.2	Integrazione delle prestazioni	T_{max} 3 punti
Il Concorrente, nell'Offerta tecnica (generata dal sistema), dovrà indicare le categorie di opere (Edilizia/Strutture/Impianti di cui al DM 17 Giugno 2016), oggetto dei servizi presentati secondo quanto riportato di seguito.		
Modalità di attribuzione del punteggio		
Come previsto al successivo paragrafo 16.3, il punteggio sarà determinato moltiplicando il coefficiente attribuito in funzione del requisito dichiarato per il corrispondente punteggio massimo, secondo la seguente scala ai fini della valutazione:		
Nessun servizio con almeno 2 Categorie di opere (Edilizia/Strutture/Impianti) (il coefficiente è pari a 0)		
1 servizio con almeno 2 Categorie di opere (Edilizia/Strutture/Impianti) (il coefficiente è pari a 0,25)		
2 servizi con almeno 2 Categorie di opere (Edilizia/Strutture/Impianti) (il coefficiente è pari a 0,50)		
3 servizi con almeno 2 Categorie di opere (Edilizia/Strutture/Impianti) (il coefficiente è pari a 0,75)		
3 servizi con 3 Categorie di opere (Edilizia/Strutture/Impianti) (il coefficiente è pari a 1)		
A.3	Pertinenza dei servizi	T_{max} 4 punti
Il Concorrente, nell'Offerta tecnica (generata dal sistema), dovrà indicare le caratteristiche dei servizi presentati in funzione di quanto riportato di seguito:		
Per i lotti da n. 1 a n. 5: si valuteranno i <u>servizi pertinenti</u>, ovvero servizi aventi ad oggetto, in riferimento al lotto a cui partecipa il Concorrente, interventi riferiti a opere riconducibili alle destinazioni funzionali di cui alla tabella n. 1 del par. 3 del presente Capitolato d'oneri. Ai fini dell'assegnazione del punteggio, si considereranno esclusivamente i servizi pertinenti, che potranno avere ad oggetto anche la medesima destinazione funzionale ai fini del conteggio.		
Per il lotto n. 6: si valuteranno complessivamente le diverse destinazioni funzionali di cui alla tabella n. 1 del par. 3 del presente Capitolato d'oneri, costituenti l'oggetto dei servizi presentati (c.d. destinazioni funzionali pertinenti). Ai fini dell'assegnazione del punteggio, si considereranno esclusivamente le		

destinazioni funzionali pertinenti, che dovranno essere differenti per ogni servizio presentato ai fini del conteggio.

Sono ammissibili anche servizi relativi ad attività di verifica delle componenti strutturali e/o impiantistiche dell'intervento, purché tali attività siano comunque riferite a opere appartenenti alle suddette destinazioni funzionali.

Modalità di attribuzione del punteggio

Come previsto al successivo paragrafo 16.3, il punteggio sarà determinato moltiplicando il coefficiente attribuito in funzione del requisito dichiarato per il corrispondente punteggio massimo, secondo la seguente scala ai fini della valutazione:

Per i lotti da n. 1 a n. 5:

- Nessun servizio pertinente (*il coefficiente è pari a 0*)
- 1 servizio pertinente (*il coefficiente è pari a 0,50*)
- 2 servizi pertinenti (*il coefficiente è pari a 0,75*)
- 3 servizi pertinenti (*il coefficiente è pari a 1*)

Per il lotto n. 6:

- Nessuna destinazione funzionale pertinente (*il coefficiente è pari a 0*)
- 1 destinazione funzionale pertinente (*il coefficiente è pari a 0,50*)
- 2 distinte destinazioni funzionali pertinenti (*il coefficiente è pari a 0,75*)
- 3 distinte destinazioni funzionali pertinenti (*il coefficiente è pari a 1*)

A.4	Grado di complessità dei servizi	T _{max} 4 punti
-----	----------------------------------	-----------------------------

Il Concorrente, nell'Offerta tecnica (*generata dal sistema*), dovrà indicare il n° di servizi in funzione del grado di complessità degli interventi (cfr. tabella Z-1 del d.m. 17/06/2016) secondo quanto riportato di seguito.

Modalità di attribuzione del punteggio

Come previsto al successivo paragrafo 16.3, il punteggio sarà determinato moltiplicando il coefficiente attribuito in funzione del requisito dichiarato per il corrispondente punteggio massimo, secondo la seguente scala ai fini della valutazione:

Per il lotto n. 1:

- Nessun servizio con interventi di grado di complessità $\geq 0,95$ (*il coefficiente è pari a 0*)
- 1 servizio con interventi di grado di complessità $\geq 0,95$ (*il coefficiente è pari a 0,50*)
- 2 servizi con interventi di grado di complessità $\geq 0,95$ (*il coefficiente è pari a 0,75*)
- 3 servizi con interventi di grado di complessità $\geq 0,95$ (*il coefficiente è pari a 1*)

Per i lotti nn. 2, 3, 4 e 6:

- Nessun servizio con interventi di grado di complessità $\geq 1,20$ (*il coefficiente è pari a 0*)
- 1 servizio con interventi di grado di complessità $\geq 1,20$ (*il coefficiente è pari a 0,50*)
- 2 servizi con interventi di grado di complessità $\geq 1,20$ (*il coefficiente è pari a 0,75*)
- 3 servizi con interventi di grado di complessità $\geq 1,20$ (*il coefficiente è pari a 1*)

Per il lotto n. 5:

- Nessun servizio con interventi di grado di complessità $\geq 1,55$ (*il coefficiente è pari a 0*)
- 1 servizio con interventi di grado di complessità $\geq 1,55$ (*il coefficiente è pari a 0,50*)
- 2 servizi con interventi di grado di complessità $\geq 1,55$ (*il coefficiente è pari a 0,75*)
- 3 servizi con interventi di grado di complessità $\geq 1,55$ (*il coefficiente è pari a 1*)

A.5	Prestazioni eseguite per servizio	T _{max} 3 punti
Il Concorrente, nell'Offerta tecnica (generata dal sistema), dovrà indicare il n° di prestazioni eseguite tra quelle oggetto dell'Accordo Quadro (cfr. par. 3 del Capitolato Tecnico), secondo quanto riportato di seguito. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per ciascun Concorrente, sarà considerato - tra i servizi presentati - il servizio con il maggior numero di prestazioni eseguite tra quelle oggetto dell'Accordo Quadro.		
<i>Modalità di attribuzione del punteggio</i>		
Come previsto al successivo paragrafo 16.3, il punteggio sarà determinato moltiplicando il coefficiente attribuito in funzione del requisito dichiarato per il corrispondente punteggio massimo, secondo la seguente scala ai fini della valutazione: • Solo verifica del PE (il coefficiente è pari a 0) • Verifica del PFTE (il coefficiente è pari a 0,50) • Verifica del PFTE e del PE (il coefficiente è pari a 1) Si precisa che, nel caso di servizi presentati in vigenza del D.Lgs. 50/2016 (3 livelli progettuali), le prestazioni previste dal d.m. 17 giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali così come disciplinate dall'articolo 41 del Codice, secondo la tabella A annessa all'Allegato I.13 del medesimo Codice.		
A.6	Approccio metodologico	D _{max} 10 punti
Il Concorrente, all'interno della Relazione Tecnica redatta secondo le specifiche riportate nell'Allegato n. 4 – Relazione Tecnica, dovrà descrivere l'approccio metodologico per lo svolgimento dei servizi presentati. La descrizione potrà riguardare uno o più servizi tra quelli presentati.		
<i>Modalità di attribuzione del punteggio</i>		
La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal Concorrente, attribuirà il relativo punteggio sulla base dei seguenti elementi: - completezza e grado di dettaglio della progettazione verificata (PFTE/PE); - complessità degli interventi relativi ai progetti oggetto di verifica sul piano tecnologico e funzionale; - verifica dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) Edilizia; - verifica dell'adozione dei modelli BIM. La valutazione terrà conto della completezza, dell'efficacia e dell'innovazione, nonché del livello di dettaglio, della chiarezza ed esaustività della trattazione.		
B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA		Punti max per Criterio 40
Le caratteristiche metodologiche dell'offerta verranno dimostrate attraverso la predisposizione di una Relazione Tecnica redatta secondo le specifiche riportate nell'Allegato n. 4 – Relazione Tecnica.		
B.1	Struttura organizzativa	D _{max} 12 punti
Il Concorrente dovrà descrivere il modello organizzativo che intende adottare per l'espletamento delle varie fasi dell'Accordo Quadro.		
<i>Modalità di attribuzione del punteggio</i>		
La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal Concorrente, attribuirà il punteggio in relazione ai seguenti elementi: - organizzazione e modalità di interazione del gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento dei servizi; - modalità di interazione con i progettisti; - modalità di interazione con l'Amministrazione. La valutazione terrà conto della completezza e dell'efficacia, nonché del livello di dettaglio, della chiarezza ed esaustività della trattazione.		

B.2	Qualità del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)	D_{max} 10 punti
Il Concorrente dovrà descrivere l'approccio metodologico e la propria organizzazione nello svolgimento dei servizi di verifica del PFTE.		
<i>Modalità di attribuzione del punteggio</i>		
La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal Concorrente, attribuirà il relativo punteggio in relazione ai seguenti elementi: - pianificazione e programmazione delle attività; - modalità e procedure adottate per il servizio; - dotazione strumentale e software impiegati per la verifica del progetto. La valutazione terrà conto della completezza e dell'efficacia delle proposte descritte rispetto a quanto richiesto dal Capitolato tecnico al par. 6, nonché del livello di dettaglio, della chiarezza ed esaustività della trattazione.		
B.3	Qualità del servizio di verifica del progetto esecutivo (PE)	D_{max} 10 punti
Il Concorrente dovrà descrivere l'approccio metodologico e la propria organizzazione nello svolgimento dei servizi di verifica del PE.		
<i>Modalità di attribuzione del punteggio</i>		
La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal Concorrente, attribuirà il relativo punteggio in relazione ai seguenti elementi: - pianificazione e programmazione delle attività; - modalità e procedure adottate per il servizio; - dotazione strumentale e software impiegati per la verifica del progetto. La valutazione terrà conto della completezza, dell'efficacia delle proposte descritte rispetto a quanto richiesto dal Capitolato tecnico al par. 6 nonché del livello di dettaglio, della chiarezza ed esaustività della trattazione.		
B.4	Qualità del servizio di supporto alla validazione del progetto	D_{max} 3 punti
Il Concorrente dovrà descrivere l'approccio metodologico e la propria organizzazione nello svolgimento del servizio di supporto al RUP per la validazione del progetto.		
<i>Modalità di attribuzione del punteggio</i>		
La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal concorrente, attribuirà il relativo punteggio in relazione ai seguenti elementi: - pianificazione e programmazione delle attività; - modalità e procedure adottate per il servizio. La valutazione terrà conto della completezza, dell'efficacia e dell'innovazione delle proposte descritte rispetto a quanto richiesto dal Capitolato tecnico al par. 6, nonché del livello di dettaglio, della chiarezza ed esaustività della trattazione.		
B.5	Modalità di verifica dei modelli BIM nello svolgimento della verifica della progettazione	D_{max} 5 punti
Il Concorrente, nell'ambito della verifica della progettazione, dovrà descrivere le modalità di verifica dei modelli BIM.		
<i>Modalità di attribuzione del punteggio</i>		
La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal Concorrente, attribuirà il relativo punteggio in relazione ai seguenti elementi: • processo metodologico e strumenti a supporto; • pianificazione e programmazione delle attività; • modalità di verifica della conformità dei modelli BIM ai requisiti informativi della Amministrazione, al Capitolato Informativo e al Piano di gestione informativa del servizio di progettazione.		

La valutazione terrà conto della completezza e dell'efficacia, nonché del livello di dettaglio, della chiarezza ed esaustività della trattazione.		
C – ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL GRUPPO DI LAVORO		Punti max per Criterio 9
L'esperienza professionale del gruppo di lavoro verrà dimostrata attraverso l'indicazione all'interno dell' <u>Offerta tecnica</u> (generata dal sistema) del possesso, in capo ai professionisti facenti parte del gruppo di lavoro di cui al par. 6 del presente Capitolato d'oneri, delle seguenti caratteristiche premiali.		
C.1	Esperienza professionale del Direttore tecnico	T_{max} 3 punti
Esperienza del Direttore tecnico secondo quanto riportato di seguito.		
<i>Modalità di attribuzione del punteggio</i>		
Come previsto al successivo paragrafo 16.3, il punteggio sarà determinato moltiplicando il coefficiente attribuito in funzione del requisito dichiarato per il corrispondente punteggio massimo, secondo la seguente scala ai fini della valutazione: • n° anni < 12 (il coefficiente è pari a 0,00) • 12 ≤ n° anni < 15 (il coefficiente è pari a 0,50) • 15 ≤ n° anni < 20 (il coefficiente è pari a 0,75) • n° anni ≥ 20 (il coefficiente è pari a 1) Ai fini della comprova dell'esperienza, il concorrente indica, nella domanda di partecipazione ed in conformità alle dichiarazioni di cui al punto 13.1 del Capitolato d'Oneri, il nominativo ed i dati relativi al possesso in capo al medesimo dell'esperienza (n° di anni di iscrizione all'albo professionale). Si precisa che nel caso in cui siano stati indicati più nominativi per il ruolo oggetto del criterio, ai fini dell'ottenimento del punteggio, il Concorrente dovrà indicare il n° di anni del professionista con minore esperienza.		
C.2	Esperienza dell'esperto per la verifica della progettazione architettonica	T_{max} 2 punti
Esperienza dell'esperto per la verifica della progettazione architettonica secondo quanto riportato di seguito.		
<i>Modalità di attribuzione del punteggio</i>		
Come previsto al successivo paragrafo 16.3, il punteggio sarà determinato moltiplicando il coefficiente attribuito in funzione del requisito dichiarato per il corrispondente punteggio massimo, secondo la seguente scala ai fini della valutazione: • n° anni < 3 (il coefficiente è pari a 0,00) • 3 ≤ n° anni < 10 (il coefficiente è pari a 0,50) • 10 ≤ n° anni < 15 (il coefficiente è pari a 0,75) • n° anni ≥ 15 (il coefficiente è pari a 1) Ai fini della comprova dell'esperienza, il concorrente indica, nella domanda di partecipazione ed in conformità alle dichiarazioni di cui al punto 13.1 del Capitolato d'Oneri, il nominativo ed i dati relativi al possesso in capo al medesimo dell'esperienza (n° di anni di iscrizione all'albo professionale). Si precisa che nel caso in cui siano stati indicati più nominativi per il ruolo oggetto del criterio, ai fini dell'ottenimento del punteggio, il Concorrente dovrà indicare il n° di anni del professionista con minore esperienza.		
C.3	Esperienza dell'esperto per la verifica della progettazione strutturale	T_{max} 2 punti
Esperienza dell'esperto per la verifica della progettazione strutturale secondo quanto riportato di seguito.		
<i>Modalità di attribuzione del punteggio</i>		
Come previsto al successivo paragrafo 16.3, il punteggio sarà determinato moltiplicando il coefficiente attribuito in funzione del requisito dichiarato per il corrispondente punteggio massimo, secondo la seguente scala ai fini della valutazione:		

- n° anni < 3 (il coefficiente è pari a 0,00)
- $3 \leq n^\circ$ anni < 10 (il coefficiente è pari a 0,50)
- $10 \leq n^\circ$ anni < 15 (il coefficiente è pari a 0,75)
- n° anni ≥ 15 (il coefficiente è pari a 1)

Ai fini della comprova dell'esperienza, il concorrente indica, nella domanda di partecipazione ed in conformità alle dichiarazioni di cui al punto 13.1 del Capitolato d'Oneri, il nominativo ed i dati relativi al possesso in capo al medesimo dell'esperienza (n° di anni di iscrizione all'albo professionale).

Si precisa che nel caso in cui siano stati indicati più nominativi per il ruolo oggetto del criterio, ai fini dell'ottenimento del punteggio, il Concorrente dovrà indicare il n° di anni del professionista con minore esperienza.

C.4	Esperienza dell'esperto per la verifica della progettazione impiantistica	T_{max} 2 punti
------------	--	------------------------------------

Esperienza dell'esperto per la verifica della progettazione impiantistica secondo quanto riportato di seguito.

Modalità di attribuzione del punteggio

Come previsto al successivo paragrafo 16.3, il punteggio sarà determinato moltiplicando il coefficiente attribuito in funzione del requisito dichiarato per il corrispondente punteggio massimo, secondo la seguente scala ai fini della valutazione:

- n° anni < 3 (il coefficiente è pari a 0,00)
- $3 \leq n^\circ$ anni < 10 (il coefficiente è pari a 0,50)
- $10 \leq n^\circ$ anni < 15 (il coefficiente è pari a 0,75)
- n° anni ≥ 15 (il coefficiente è pari a 1)

Ai fini della comprova dell'esperienza, il concorrente indica, nella domanda di partecipazione ed in conformità alle dichiarazioni di cui al punto 13.1 del Capitolato d'Oneri, il nominativo ed i dati relativi al possesso in capo al medesimo dell'esperienza (n° di anni di iscrizione all'albo professionale).

Si precisa che nel caso in cui siano stati indicati più nominativi per il ruolo oggetto del criterio, ai fini dell'ottenimento del punteggio, il Concorrente dovrà indicare il n° di anni del professionista con minore esperienza.

D – CRITERI PREMIALI	Punti max per Criterio 3 punti
-----------------------------	---

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il Concorrente dovrà indicare nell'Offerta tecnica (*generata dal sistema*), il possesso delle certificazioni indicate di seguito.

D.1	Certificazione parità di genere	T_{max} 1 punto
------------	--	------------------------------------

Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022.

Modalità di attribuzione del punteggio

Come previsto al successivo paragrafo 16.3, il punteggio sarà determinato moltiplicando il coefficiente attribuito in funzione del requisito dichiarato per il corrispondente punteggio massimo, secondo la seguente scala ai fini della valutazione:

- NO, in caso di non possesso (il coefficiente è pari a 0)
- SI, in caso di possesso (il coefficiente è pari a 1)

Si precisa che:

- in caso di concorrente singolo, il requisito deve essere posseduto dal concorrente stesso;
- in caso di raggruppamenti temporanei/GEIE/aggregazioni di rete, il requisito deve essere posseduto dai componenti che eseguano complessivamente una quota almeno pari al 51% della prestazione contrattuale;
- in caso di consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lett. a) e g) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso se concorre con la propria struttura o dalle consorziate indicate quali

esecutrici che eseguano complessivamente una quota almeno pari al 51% della prestazione contrattuale. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini della comprova, il concorrente dovrà produrre a Sistema nell'apposita sezione denominata "Documenti a comprova", copia conforme all'originale, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, della certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022).		
D.2	Certificazione di BIM Coordinator dell'esperto della verifica BIM	T_{max} 2 punti
Possesso della certificazione - ai sensi della UNI 11337/PdR 78:2020 - di BIM Coordinator, da parte dell'Esperto per la verifica dell'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM)		
<i>Modalità di attribuzione del punteggio</i>		
Come previsto al successivo paragrafo 16.3, il punteggio sarà determinato moltiplicando il coefficiente attribuito in funzione del requisito dichiarato per il corrispondente punteggio massimo, secondo la seguente scala ai fini della valutazione: • NO, in caso di non possesso (<i>il coefficiente è pari a 0</i>) • SI, in caso di possesso (<i>il coefficiente è pari a 1</i>) Si precisa che nel caso in cui siano stati indicati più nominativi per l'Esperto per la verifica dell'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), ai fini dell'attribuzione del punteggio, tutti i professionisti devono essere in possesso della certificazione; in caso contrario verrà attribuito un coefficiente pari a 0. Ai fini della comprova, il concorrente dovrà produrre a Sistema, nell'apposita sezione denominata "Documenti a comprova", copia conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della certificazione del profilo BIM Coordinator di cui alla norma UNI 11337-7 7 e alla prassi di riferimento UNI/PdR78 rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a fronte della UNI CEI EN ISO/IEC 17024 per lo specifico scopo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. La copia conforme dovrà essere corredata da dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri.		

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi (sub-criteri) cui è assegnato un punteggio discrezionale, indentificati con la lettera "D" nella tabella del paragrafo precedente, è attribuito discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

- Ottimo:	1
- Più che adeguato:	0,8
- Adeguato:	0,6
- Parzialmente adeguato:	0,4
- Scarsamente adeguato	0,2
- Inadeguato	0

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Successivamente, la Commissione provvederà a trasformare i coefficienti provvisori così attribuiti in coefficienti definitivi, assegnando un coefficiente pari a 1 all'offerta che ha ottenuto il coefficiente provvisorio più elevato e proporzionando ad esso i coefficienti attribuiti alle altre offerte.

Quanto ai sub criteri cui è assegnato un punteggio tabellare, identificati con la lettera "T" nella tabella di cui al paragrafo precedente, il relativo coefficiente è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

16.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi *discrezionali e tabellari*, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il **Punteggio Tecnico** è dato dalla seguente formula:

$$PT_i = \sum_{j=1}^n C_{j,i} \times P_j$$

dove

- ***i*** = indice identificativo di ciascun concorrente
- ***j*** = indice identificativo di ciascun sub criterio tecnico
- ***PT_i*** = punteggio tecnico del concorrente *i*-esimo;
- ***C_{j,i}*** = coefficiente del criterio di valutazione *j*-esimo per il concorrente *i*-esimo
- ***P_j*** = punteggio max criterio di valutazione *j*-esimo

Si precisa che il punteggio relativo a ciascun sub criterio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo Punteggio max, sarà arrotondato alla quarta cifra decimale, mentre sul valore del coefficiente, ove non diversamente specificato, non verrà effettuato alcun arrotondamento.

Non si procederà a riparametrazione.

Il **Punteggio Economico** è dato dalla seguente formula:

$$\text{Se } R_i < R_{med} \quad PE_i = \left(\frac{R_i}{R_{med}} \right)^\alpha * X$$

$$\text{Se } R_i > R_{med} \quad PE_i = X$$

Dove

- ***PE_i*** = punteggio economico dell'operatore economico *i*-esimo;
- ***R_i*** = ribasso offerto dall'operatore economico *i*-esimo
- ***R_{med}*** = media ribassi offerti

- α = coefficiente pari a 0,3
- X = punteggio offerta economica, con valore massimo definito pari a 20

Si precisa che il punteggio economico sarà arrotondato alla quarta cifra decimale.

Non si procederà a riparametrazione.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P_{totale}**) più alto, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (**PT**) ed il "Punteggio Economico" (**PE**):

$$P_{totale} = PT + PE$$

Atteso che nella presente iniziativa trovano applicazione per l'attribuzione dei punteggi alle offerte, metodologie di calcolo che generano una "interdipendenza" tra le diverse offerte, nel caso in cui si verifichi un'esclusione prima dell'aggiudicazione, si procederà alla "revisione" dei punteggi economici, senza prendere in considerazione l'Offerta del Concorrente escluso.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'Accordo Quadro.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

I nominativi e i *curriculum* dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Società trasparente" (sottosezione "Bandi e contratti").

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RDP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **08/10/2026**, con inizio alle ore 15:00.

Il Sistema consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Consip S.p.A., per la presente gara, ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede alla verifica della sola documentazione amministrativa prodotta nella busta tecnica, alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i

concorrenti, nonché, con riferimento agli operatori economici collocati in posizione utile nella graduatoria provvisoria di merito di ciascun Lotto, alla verifica tecnica delle offerte e all'eventuale verifica di anomalia.

Parallelamente alla verifica di anomalia, si procede alla verifica della documentazione amministrativa di questi ultimi.

Pertanto, la Commissione procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) presa d'atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;
- b) sblocco delle offerte ricevute si rammenta che la verifica della documentazione amministrativa inserita in Busta A (nei confronti dei concorrenti in posizione utile ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro) avverrà successivamente a quella di valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- c) apertura delle offerte tecniche;
- d) verifica della **documentazione amministrativa** ed in particolare:
 - del pagamento del contributo Anac;
 - del file "Altre dichiarazioni" allegato n. 5;
 - verifica della sola dichiarazione di cui all'Allegato n. 10 - "Elenco nominativi Titolari Effettivi" o, in alternativa, all'Allegato n. 10 bis - "Facsimile dichiarazione per conto di terzi: dati titolari effettivi e conflitto di interesse", al fine di consentire a ciascun commissario di rendere la dichiarazione di presenza/assenza cause di incompatibilità e conflitto d'interessi ex artt. 93 e 16 del Codice, art. 51, comma 1, c.p.c. e art. 35 bis D.Lgs. 165/2001 anche nei confronti dei titolari effettivi dichiarati dagli operatori economici;
- e) valutazione delle offerte tecniche e valutazione di eventuali richieste di oscuramento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice;
- f) apertura delle offerte economiche;
- g) valutazione delle offerte economiche;
- h) verifica tecnica delle offerte sulla base di quanto previsto al par. 20 ed eventuale svolgimento del procedimento di anomalia delle offerte, sulla base di quanto previsto al par. 21.

Si precisa che alle operazioni di "presa d'atto delle offerte ricevute", "apertura delle offerte tecniche e "apertura delle offerte economiche i concorrenti potranno assistere **collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari** che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione, nella prima sessione che si terrà nella data sopra indicata, procede relativamente a ciascun singolo lotto, preliminarmente, alle attività di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, e successivamente, all'apertura delle *Offerte tecniche* per la verifica della presenza dei relativi documenti.

Dello svolgimento della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.

La Commissione, successivamente, procede relativamente a ciascun singolo lotto, alla verifica della documentazione amministrativa di cui alla precedente lettera d) e quindi, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel

presente Capitolato d'Oneri.

Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La Commissione nel caso di presentazione da parte degli operatori economici di richieste di oscuramento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, procede alla verifica circa la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai partecipanti per la presenza di segreti tecnici o commerciali.

Successivamente, la Commissione procede con le modalità di cui al precedente par. 18, relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle Offerte economiche, rendendo visibile ai concorrenti ammessi attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (**PT**) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) il ribasso offerto.

Successivamente, la Commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al par. 16.3.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro un termine perentorio dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al par. 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato in posizione superiore nella graduatoria e chi sarà collocato nelle posizioni successive. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al par. 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procederà, per ciascun lotto, alla formulazione della graduatoria.

Si procederà nei confronti dei concorrenti in posizione utile all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, all'esame della documentazione a comprova dei criteri tecnici tabellari, ai sensi del successivo par. 20 e, laddove non vi siano offerte anomale secondo i criteri individuati nel successivo par. 21, la Commissione procederà a formulare la proposta di aggiudicazione per ciascun lotto, condizionatamente alla verifica di idoneità di cui al par. 22, in favore dei concorrenti in posizione utile ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

L'Offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- presentazione di offerte superiori rispetto all'importo a base di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione comunica la graduatoria provvisoria di merito all'Ufficio deputato all'esame della documentazione amministrativa (d'ora in poi, anche solo "Ufficio").

20. VERIFICA TECNICA

La Commissione procede, per ciascun Lotto, nei confronti di ciascun concorrente risultato in posizione utile per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, all'esame della documentazione tecnica a comprova, caricata dai concorrenti a Sistema nella busta "Documenti a comprova". La Commissione verifica che la documentazione prodotta compri il possesso delle caratteristiche dichiarate in offerta tecnica con riferimento ai sub-criteri tabellari di cui al par. 16.1.

Qualora la documentazione non compri, in tutto o in parte, il possesso delle caratteristiche di cui ai sub criteri predetti, è assegnato un punteggio pari 0 (zero) per ogni sub criterio non comprovato.

Per i sub criteri tabellari, ai fini dell'attribuzione del punteggio si applica inoltre quanto indicato al par. 16.1.

Si precisa che la documentazione di cui sopra non costituisce parte integrante dell'offerta e che, in caso di mancata o parziale produzione della documentazione di cui sopra, a comprova di quanto indicato in offerta tecnica, ovvero in caso di dubbi in ordine alla validità delle menzionate certificazioni, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti, a condizione che il possesso di quanto oggetto di comprova sia stato indicato dal concorrente in sede di Offerta Tecnica.

A tal fine, viene assegnato al concorrente un termine – non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni – affinché sia prodotta o integrata la documentazione mancante. In caso di inutile decorso del termine ovvero qualora la documentazione prodotta non risulti idonea a comprovare quanto dichiarato, è attribuito un punteggio pari a zero per ogni sub criterio offerto non comprovato.

Resta salva la facoltà della Commissione di richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa.

Si precisa che la documentazione prodotta dovrà in ogni caso dimostrare il possesso di quanto offerto alla data della presentazione dell'offerta e, inoltre, le relative certificazioni di cui ai criteri D.1 e D.2, dovranno essere valide ed efficaci al momento della stipula e durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi. Con riferimento a queste ultime, al ricorrere delle condizioni di cui all'Allegato II.8 del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altri mezzi di prova relativi all'impiego di misure equivalenti.

All'esito delle attività di cui sopra, la Commissione conferma o, se del caso, riformula la graduatoria per ogni lotto – apportando le eventuali modifiche ai punteggi tecnici inseriti a Sistema - e la trasmette all'Ufficio, segnalando eventuali modifiche rispetto a quella precedentemente comunicata.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In caso di un numero di offerte pari o superiore a 5, sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- ottengono punteggi tecnici pari o superiori al 90% dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara

e, al contempo

- presentano un ribasso R_i superiore al ribasso soglia determinato come media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti incrementata di 20 punti percentuali.

Resta inteso che, la Consip S.p.A. si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui una o più delle offerte dei concorrenti in posizione utile nelle graduatorie di merito di ciascun lotto appaia/no anormalmente bassa/e, il RDP, avvalendosi della commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale/i offerta/e risulti/no anomala/e, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la/e migliore/i offerta/e ritenuta/e non anomala/e.

Il RDP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RDP esamina le spiegazioni fornite dagli offerenti, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Decorso inutilmente tale termine, la Stazione Appaltante valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

Consip esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lettera d) e 110, comma 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, siano risultate incongrue.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione conferma o riformula la graduatoria per ogni lotto e comunica la stessa all'Ufficio segnalando eventuali modifiche rispetto a quella precedentemente comunicata, in sede di avvio della verifica di anomalia.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Ufficio procede, in relazione ai soggetti in posizione utile ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, all'accesso all'area del Sistema contenente la "Documentazione amministrativa" e a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d'Oneri;
- c) se del caso ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio.

L'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di gara è comunicato entro cinque giorni dalla sua adozione.

Fermo quanto sopra, la Consip si riserva, in qualsiasi momento, di procedere a controlli, a campione, nonché in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, al fine di verificare in capo a questi ultimi il possesso dei requisiti generali e speciali.

È fatta inoltre salva la possibilità di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, l'aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di più operatori economici con ciascuno dei quali verrà stipulato un Accordo Quadro per ogni Lotto. Le modalità di affidamento degli Ordini di Acquisto sono descritte al successivo paragrafo "Ordini di Acquisto".

Il numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, per ciascun lotto, è determinato in funzione del numero di offerte presenti in graduatoria, come risultante al momento dell'assegnazione da parte della Commissione giudicatrice del punteggio totale e quindi sia prima dell'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia sia prima dell'eventuale procedimento di verifica tecnica, sulla base della seguente tabella di corrispondenza:

Tabella n. 15 - Numero di aggiudicatari per Lotto

Numero di offerte presenti nella graduatoria del Lotto	Numero di aggiudicatari del Lotto	Ripartizione Quote AQ			
		Min 85%		Max 100%	
N ≤ 2	1	1° Aggiudicatario		2° Aggiudicatario	
N > 2	2	Min 50%	Max 65%	Min 35%	Max 50%

Si precisa che esclusioni (es: mancato superamento dell'eventuale verifica di anomalia; in caso esito negativo della verifica tecnica; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell'offerta – che dovessero intervenire dopo l'assegnazione da parte della Commissione giudicatrice del Punteggio totale alle offerte, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti dell'Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato.

In particolare, in caso di esclusione di un concorrente, si procederà:

- alla preventiva "revisione" dei punteggi già attribuiti alle offerte rimaste in gara, secondo quanto indicato al par. 16.3
- e,
- alla conseguente riformulazione della graduatoria, rimanendo fermo il numero di aggiudicatari come risultante dall'applicazione della tabella di cui sopra.

L'operazione sopra descritta potrà condurre alternativamente:

- al mero scorrimento sulla classifica originaria con conferma degli aggiudicatari già individuati ed eventuale inclusione in posizione utile di chi non vi era;
- alla definizione di una nuova graduatoria con possibili effetti anche rispetto a chi già rivestiva lo status di aggiudicatario.

Si precisa che fa eccezione alla regola generale sopra illustrata – per la quale resterà immutato il numero di aggiudicatari – il caso in cui, a seguito del venire meno di una o più offerte, il numero di offerte rimaste in gara risulti inferiore al numero di aggiudicatari precedentemente determinato.

Resta inteso che, in tal caso, le quote di esecuzione dovranno essere determinate facendo riferimento alle quote sopra individuate in corrispondenza del numero di aggiudicatari residui.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Consip S.p.A. può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Consip S.p.A., qualora si verifichino, anche a causa dell'eccessivo protrarsi della procedura di gara, sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara.

Le aggiudicazioni sono disposte all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Capitolato d'Oneri, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, e sono immediatamente efficaci.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Stazione Appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del Codice, le Amministrazioni non procederanno al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora a seguito del controllo sia accertato l'affidamento ad un operatore economico privo dei requisiti, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, potrà esser disposto da Consip o dalle Amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, il recesso dall'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si procederà alle segnalazioni alle competenti autorità.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione del concorrente e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'art. 96, comma 15.

Si procederà, quindi, scorrendo la graduatoria, a svolgere le verifiche relative al possesso dei requisiti prescritti nei confronti del concorrente collocato in posizione utile per l'aggiudicazione; si procederà nelle medesime modalità nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche sopra indicate. L'Accordo Quadro è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

Tenuto conto del meccanismo di assegnazione delle quote di cui al presente paragrafo, Consip S.p.A. avrà la facoltà di procedere all'aggiudicazione e alla stipula dell'Accordo Quadro con l'operatore primo in graduatoria, anche qualora l'aggiudicazione definitiva dei restanti aggiudicatari non sia ancora intercorsa.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, ciascun aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. A ciascun aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto di un aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'Accordo Quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice.

La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis, comma 7, 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

L'Accordo Quadro è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

Si precisa che il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula dell'Accordo Quadro per la sua registrazione sarà determinato sulla base di quanto previsto dall'Allegato I.4 del Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

23.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA

Con la comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del Codice, viene richiesto agli aggiudicatari di ciascun singolo lotto di far pervenire alla Consip S.p.A.:

nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- a) dichiarazione, conforme all'Allegato n. 6 - "Facsimile Dichiarazione familiari conviventi", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, dall'ausiliaria;
- b) in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle sopra richiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate al sistema delle Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d'ora, a comunicare i sopra richiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all'atto di

accettazione dell'Ordine di Acquisto; ii) l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai suddetti dati tempestivamente e, comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione;

- c) le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187, in conformità all'Allegato n. 7;
- d) eventuali contratti continuativi di cooperazione ex art. 119, comma 3, lett. d) del Codice; qualora detti contratti siano redatti in lingua diversa dall'italiano quest'ultimo dovrà essere corredato da traduzione giurata;

nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 23.3;
- b) *(eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario)*: dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'aggiudicatario nella presente procedura con indicazione dello sconto (obbligatoriamente superiore allo 0%) che verrà riconosciuto alle Amministrazioni:
 - b1) che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 11 dello Schema di Accordo Quadro;
 - b2) che, all'atto di emissione dell'Ordine attuativo, si impegneranno a versare gli importi indicati nelle fatture mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD);
- c) *(eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario)* dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'aggiudicatario nella presente procedura di indicazione di uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni che, all'atto dell'invio dell'Ordine di Acquisto avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto attuativo secondo le modalità e nei termini indicati nello schema di Accordo Quadro;
- d) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip S.p.A. di cui al successivo par. 23.2 secondo le modalità e le condizioni ivi indicate.

In caso di RTI e di Consorzi:

- il Facsimile Dichiarazione familiari conviventi e il Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991 di cui ai precedenti punti dovranno essere presentati:
 - in caso di RTI da tutte le imprese che fanno parte del RTI;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 66, comma 1, lett. a) e g), del Codice dal Consorzio stesso e dalle eventuali Consorziare esecutrici.
- la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, contenente le altre informazioni precedentemente elencate, dovrà essere presentata:
 - in caso di RTI da tutte le imprese che fanno parte del RTI nel caso in cui non vi sia mandato all'incasso in capo alla mandataria/capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 66, comma 1, lett. a) e g) del Codice, dal Consorzio;
- la garanzia definitiva e la copertura assicurativa-dovranno essere presentate:

- in caso di RTI, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese;
- in caso di Consorzio all'art. 66, comma 1, lett. a) e g) del Codice, dal Consorzio stesso;

- la dichiarazione concernenti gli sconti aggiuntivi dovranno essere presentati: (i) in caso di RTI, dall'Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;

dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione:

- in caso di RTI, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate;
- in caso di Consorzio ordinario, copia dell'atto costitutivo, con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, con l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese consorziate.

Si precisa che entro il termine fissato per l'attivazione dell'Accordo Quadro il fornitore è tenuto a:

- compilare il catalogo elettronico con i servizi oggetto di Accordo Quadro;
- inviare il catalogo elettronico compilato a Consip attraverso l'apposita funzione disponibile sul Sistema;
- previa approvazione di Consip del catalogo inviato dall'aggiudicatario, sottoscrivere con firma digitale il documento in formato "pdf" riassuntivo del catalogo e inviarlo a Consip attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema";
- nominare il/i Responsabile/i dell'Accordo Quadro.

23.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare:

1. Una garanzia in favore di Consip S.p.A.

Una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al **2%** del valore della quota di massimale aggiudicata a ciascun singolo aggiudicatario, così come prevista al par. 3. Si precisa che il valore della garanzia, a fronte delle riduzioni, non potrà essere comunque inferiore al costo massimo previsto per le verifiche ispettive.

La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nonché il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012. La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti.

Tale garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei contratti attuativi di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata

accettazione dell'Ordine di Acquisto per fatto del Fornitore. In caso di mancata accettazione dell'ordinativo per fatto del Fornitore, Consip si riserva di procedere con la risoluzione dell'Accordo Quadro e con la conseguente segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. Tante garanzie in favore delle singole Amministrazioni Contraenti

Il Fornitore di ciascun Lotto, in caso di affidamento di ogni singolo Ordine di Acquisto, sarà altresì obbligato a prestare **una garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 117 del Codice, di importo pari al 10% del valore del Contratto attuativo, **in favore dell'Amministrazione contraente**, a copertura delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il relativo Contratto e per tutta la sua durata.

Tale garanzia deve essere prestata dal Fornitore prima – e, quindi, ai fini – dell'emissione dell'Ordine di Acquisto, nel rispetto dei termini indicati nello Schema di Accordo Quadro.

Sulla base di quanto prescritto dall'art. 117 del Codice, l'importo della garanzia fideiussoria prestata in favore di ogni singola Amministrazione è aumentato se il ribasso offerto dall'aggiudicatario supera il 10%, di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e fino al 20%; inoltre, se il ribasso supera il 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Si precisa che il ribasso offerto dall'operatore economico sulla sola quota ribassabile del 35% dovrà essere applicato all'interno importo contrattuale e in relazione a tutti i servizi oggetto del singolo contratto attuativo.

L'aggiudicatario/gli aggiudicatari dovrà/anno produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione. A titolo di ausilio, per il calcolo dell'importo delle garanzie, è stato predisposto l'Allegato n. 3 - "Foglio di calcolo Garanzia definitiva".

Le due garanzie sopra elencate dovranno:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta rispettivamente della Consip e delle Amministrazioni;
- sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice e nello schema di Accordo Quadro;
- potranno essere ridotta in ragione delle regole previste dall'art. 106, comma 8, del Codice e di quanto stabilito nell'Allegato n. 3 – "Foglio di calcolo Garanzia definitiva"; l'aggiudicatario dovrà produrre i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

La garanzia rilasciata in favore di Consip S.p.A. dovrà essere predisposta nel rispetto dell'Allegato n. 8 - "Facsimile di garanzia per la stipula dell'Accordo Quadro" da utilizzare ai fini della stipula dell'Accordo Quadro.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del singolo Contratto attuativo ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei Contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La singola garanzia in favore della singola Amministrazione deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31/2018 da leggersi, nelle more di un suo adeguamento, secondo la normativa sopravvenuta, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica. Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini indicati nello schema di Accordo Quadro, anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che:

nella scheda tecnica 1.2

- per "Stazione Appaltante" si intendono tutti i soggetti che aderiscono all'Accordo Quadro e risultano titolari di Contratti Attuativi (d'ora in poi Amministrazione);
- per "contratto" si intende il Contratto Attuativo, l'Accordo Quadro;
- per "appalto" si intende il Contratto Attuativo;

all'art. 1 il punto ii) della lett. c) si intende sostituito come segue: "ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione per il completamento dei lavori, dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario";

l'art. 3 è derogato in quanto il calcolo del valore della garanzia è stato eseguito sulla base delle regole del disciplinare che dovranno essere ivi riportate come segue:

"a) ___ % del valore dell'ordine attuativo, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;

b) ___ % del valore dell'ordine attuativo, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%."

Nel caso in cui il Fornitore non costituisca la garanzia in favore della singola Amministrazione, la medesima Amministrazione potrà non procedere all'emissione dell'Ordine Attuativo.

La garanzia che sarà rilasciata in favore delle singole Amministrazioni al momento dell'aggiudicazione del singolo Ordine di Acquisto copre il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto attuativo, alla luce di quanto previsto dall'art. 117 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Quadro, e cessa di avere effetto alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto Attuativo.

L'Amministrazione, qualora eserciti la facoltà di aumentare le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, richiederà al Fornitore l'integrazione della cauzione definitiva prestata per il relativo importo.

La garanzia rilasciata in favore della singola Amministrazione è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

23.3 POLIZZA ASSICURATIVA

L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, a presentare, per ciascun lotto per cui è

risultato aggiudicatario, idonea copertura assicurativa, per la garanzia individuata nell'Allegato n. 9 al presente Capitolato d'Oneri, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.

In particolare, l'Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore dovrà

- produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto conformi alle "condizioni generali" e alle "garanzie assicurative – limiti di indennizzo" previste nell'Allegato n. 9 al presente Capitolato d'Oneri;

ovvero (in via alternativa)

- produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni dell'Allegato n. 9 al presente Capitolato d'Oneri.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell'Allegato n. 9 del Capitolato d'Oneri. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

Posto che per tutta la durata dell'Accordo Quadro (comprese le eventuali proroghe) e dei contratti attuativi l'Aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto indicato nell'Allegato n. 9, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula dell'Accordo Quadro, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dall'Allegato n. 9 con particolare riguardo all'impegno a dare avviso scritto a Consip S.p.A. di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell'Allegato n. 9, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.

Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche gli eventuali subfornitori ed i subappaltatori.

In caso di aggiudicazione di più lotti, l'Aggiudicatario potrà presentare distinte polizze espressamente riferite a ciascun singolo lotto o un'unica polizza, corredata da distinte appendici, ciascuna espressamente riferita ad ogni lotto, e, dotata di un proprio identificativo. Ogni polizza o ogni appendice dovrà espressamente garantire per ciascun lotto i massimali indicati nell'Allegato n. 9.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'Accordo Quadro è competente il Foro di Roma.

25. ORDINI DI ACQUISTO

Per ciascun Lotto, l'affidamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro avviene all'esito dello svolgimento di due fasi procedurali:

- **la prima fase** che si conclude con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e la sua stipula;
- **la seconda fase** che si caratterizza per l'affidamento di ciascun singolo Ordine di Acquisto.

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, per ogni Lotto, e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare uno o più Ordini di Acquisto entro i limiti e alle condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) fissate nell'Accordo Quadro stesso senza un nuovo confronto competitivo, ad uno degli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, secondo il meccanismo di assegnazione degli ODA descritto nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, al quale si rinvia integralmente.

Il singolo Ordine di Acquisto viene affidato secondo le modalità di adesione allo Schema di Accordo Quadro, dovrà tra le altre cose prevedere:

- l'importo contrattuale ed il quantitativo delle prestazioni;
- l'indicazione dell'oggetto delle prestazioni;
- la durata del Contratto attuativo.

Nel caso di Ordine di Acquisto affidato da un Soggetto Aggregatore, lo stesso inoltre:

- dovrà contenere l'indicazione di tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l'affidamento;
- dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;
- potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.

26. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato da Consip S.p.A. ai sensi della L. 190/2012.

A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito www.consip.it.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nel Sistema a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante il Sistema, l'offerta

dell'/degli operatore/i economico/i risultato/i aggiudicatario/i, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti" ed è comunicata agli interessati attraverso una notifica inviata all'area comunicazioni dedicata all'accesso agli atti.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione a comprova dei criteri tecnici tabellari e della documentazione amministrativa degli offerenti non in posizione utile all'aggiudicazione collocati entro il quinto posto della graduatoria, in quanto non verificata dalla Stazione Appaltante, attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti". La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati attraverso una notifica inviata all'area comunicazioni dedicata all'accesso agli atti.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla Stazione Appaltante i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della Legge 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo. L'accesso è consentito attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti".

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dalla Stazione Appaltante al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- i dati forniti dai concorrenti ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini gestione della gara e dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/07, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini della stipula della dell'Accordo Quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo Quadro medesimo;

- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti da Consip S.p.A. saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a Consip, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati alle "Amministrazioni" per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

I dati raccolti ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. in modo da assicurare la riservatezza necessaria e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, volte a garantire l'integrità e la segretezza dei dati e a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in osservanza del Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara e l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dal personale che svolge attività inerenti; inoltre, i dati saranno anche nella disponibilità dell'Amministratore del Sistema, opportunamente nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 regolamento UE/2016/679. Inoltre, i dati potranno essere;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione dell'Accordo Quadro, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
- comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio degli strumenti d'acquisto per conto di Consip S.p.A.;
- comunicati alla UIF – Banca d'Italia in caso di ottemperanza da parte di Consip S.p.A. dell'obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012, D. Lgs. n. 33/2013), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione “Società Trasparente”, www.acquistinretepa.it e la BDNCP; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti alla partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), saranno utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo relativo dell'Accordo Quadro, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione Appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto: i) di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o

rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Ministero dell'economia e delle finanze, (Mef) con sede in Roma, Via XX Settembre 97 che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Consip S.p.A. è stata nominata dal Mef Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività svolte nell'ambito del Programma di Razionalizzazione, pertanto, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di Consip S.p.A., al seguente indirizzo email: ***esercizio.diritti.privacy@consip.it*** o ***dpo@postacert.consip.it***. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'Autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Clausola finale

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario; si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte.

Consip S.p.A.

Avv. Marco Reggiani

(Amministratore Delegato e Direttore Generale)